Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1914 | Roma — Sabato, 5 settembre | Numero 213

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 850 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 335 sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi di funzionari delle Amministrazioni pubbliche;

Viste le disposizioni sulla stessa materia, contenute nelle leggi 25 giugno 1909, n. 372, 13 luglio 1910, numero 444 e 19 giugno 1913, n. 641, nei riguardi del personale delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per il tesoro e pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

È abrogato il regolamento sulla stessa materia approvato con Nostro decreto n. 922 del 15 dicembre 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CIUFFELLI — RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

REGOLAMENTO

sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

CAPO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

I vincoli di ogni specie sugli stipendi, sulle paghe e sulle pen-

sioni del personale delle ferrovie dello Stato, nei casi consentiti dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, dagli articoli 1 e 10 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e dalla legge 13 luglio 1910, n. 444, debbono essere notificati al direttore generale delle ferrovie dello Stato, se si tratti di atti di sequestro o pignoramento, o anche semplicemente comunicati, se si tratti di atti di cessione.

Art. 2.

La determinazione della quota cedibile, pignorabile e sequestrabile per tutti gli agenti indistintamente e quella delle ritenute di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, per gli agenti che vi sono soggetti, sono fatte computando insieme allo stipendio soltanto gli assegni che ne formano parte integrante.

La quota cedibile, pignorabile e sequestrabile degli agenti a paga giornaliera è computata sul prodotto della paga stessa, più l'eventuale assegno giornaliero facente parte integrante della paga, moltiplicata per trecentosessanta, salvo il disposto dell'art. 26.

Art. 3.

Le quote sequestrabili, pignorabili e cedibili, vanno calcolate sempre sull'emolumento al netto, non soltanto dalle ritenute per pensione e per imposta di ricchezza mobile, ma altresì da quelle di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, ed all'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444 e da quelle di cui al comma *b*) dell'art. 5 della legge 19 giugno 1913, n. 641.

Art. 4.

Indipendentemente dalle cessioni di cui alle leggi 30 giugno 1908, n. 335 e 13 luglio 1910, n. 444, possono ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 553 e dell'art. 4 del testo unico delle leggi sulle case popolari, approvato col R. decreto 27 febbraio 1908, n. 89, essere eseguite ritenute sugli stipendi per le quote d'acquisto o per i canoni di affitto delle case popolari ed economiche.

A queste speciali ritenute, peraltro, non sono applicabili le disposizioni delle leggi 30 giugno 1908, n. 335 e 13 luglio 1910, n. 444, nè quelle del presente regolamento, nè di esse è da tenersi conto agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della predetta legge 30 giugno 1908.

Art. 5.

Gli atti notificati o comunicati al direttore generale, intesi a vincolare somme dovute dall'Amministrazione per stipendi, paghe, pensioni od assegni, oppure intesi a revocare o modificare vincoli già costituiti, sono dal servizio di ragioneria annotati in uno speciale repertorio a pagine numerate e vistate dal competente giudice funzionante da pretore.

Le annotazioni degli atti devono essere fatte nello stesso ordine con cui gli atti stessi pervengono al detto servizio, o siano giudizialmente notificati.

Le risultanze del repertorio fanno piena fede circa il tempo in cui ciascun atto, racchiuso in piego postale raccomandato, è pervenuto all'Amministrazione ferroviaria, e non è ammessa alcuna prova in contrario, non incontrando l'Amministrazione stessa alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi o ritardi che potessero verificarsi nella consegna dei pieghi.

Art. 6.

I conti dei sequestri, dei pignoramenti e delle cessioni sono tenuti in evidenza per ciascun agente debitore in appositi conti correnti individuali.

Art. 7.

È riservato alla Direzione generale di far eseguire le norme direttive riguardanti il servizio della pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità degli stipendi e delle paghe, nonchè di chiarire e risolvere i quesiti che venissero formulati in materia.

Art. 8.

Per provvedere al disimpegno dei servizi sulla pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità di cui al presente regolamento, l'Amministrazione preleva annualmente la somma di L. 100.000 dal fondo di cui all'art. 14.

Art. 9.

La rappresentanza dell'Amministrazione per ogni azione e controversia relativa alle materie e agli atti, che sono oggetto del presente regolamento, appartiene esclusivamente al direttore generale.

CAPO II.

Dei pignoramenti e sequestri

Art. 10.

Gli atti di pignoramento e di sequestro debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito che si vuol colpire e contenere ogni maggiore indicazione possibile, che serva ad identificare la persona in danno della quale è fatto il pignoramento od il sequestro.

Non si possono con un medesimo atto colpire emolumenti dovuti dall'Amministrazione ferroviaria e quelli dovuti da altre Amministrazioni.

Art. 11.

Gli atti intesi a pignorare o sequestrare gli stipendi, paghe o pensioni del personale ferroviario, o ad estenderne gli effetti, come quelli diretti a limitare od annullare gli effetti stessi, debbono essere notificati nella forma delle citazioni.

Gli atti diretti a limitare od annullare gli effetti dei detti pignoramenti o sequestri debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata nelle firme da notaio e la loro notificazione deve farsi per originale o per copia autenticata nei modi fissati dall'art. 1333 del Codice civile.

È fatta eccezione per i pignoramenti e i sequestri praticati dalle esattorie, per i quali valgono le speciali norme vigenti.

Art. 12.

Il servizio di ragioneria, ricevuti gli atti di pignoramento e di sequestro, fa le indagini per identificare l'agente o ex agente debitore e conoscere le condizioni dello stipendio, della paga o pensione rispettivi e dispone per la sospensione del pagamento delle quote pignorate o sequestrate.

In caso di pignoramento, il servizio di ragioneria fornisce al servizio legale, cui in precedenza avrà già rimesso l'originale atto del pignoramento stesso, i dati necessari per la dichiarazione di terzo. Analogamente provvede per i sequestri, quando al seguito di loro convalida, l'Amministrazione venga citata per la dichiarazione di terzo.

Terminato il giudizio di assegnazione nei modi previsti dagli articoli 652 e seguenti del Codice di procedura civile e passata in giudicato la relativa sentenza o cessati per qualsiasi causa gli effetti del pignoramento o del sequestro, il servizio legale trasmette l'incartamento, con la liquidazione delle singole somme eventualmente assegnate, al servizio centrale di ragioneria, per le necessarie disposizioni di pagamento.

Art. 13.

Quando il ruolo paga od altro titolo di pagamento, ove è compresa la somma da colpire, sia già stato emesso dal competente servizio o ufficio, il pignoramento o il sequestro ha effetto soltanto per le eventuali rate successive.

La stessa norma è seguita per gli ordinativi emessi dalle delegazioni del tesoro sui ruoli continuativi per pagamento di quote di pensione.

CAPO III.

Delle cessioni del personale stabile

Sezione 1ª.

Disposizioni comuni

Art. 14.

Con i contributi di cui agli articoli 15 e 16 è costituito un fondo unico destinato a garantire le cessioni contratte dal personale delle ferrovie dello Stato a sensi dell'art. 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, dell'art. 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444, e dell'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641.

Art. 15.

Le ritenute di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e all'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, si applicano a tutti gli agenti che hanno stabilità d'impiego che conferisca diritto a pensione o a indennità, a cominciare dal mese in cui conseguono la nomina a stabile; e vengono introitate sui ruoli di paga mediante accreditamento al conto d'entrata di cui all'art. 24 del presente regolamento.

La ritenuta, che non si sia potuta effettuare in un mese per completa mancanza dello stipendio o della paga, non è altrimenti ricuperabile nei mesi successivi.

In questo caso però dovrà prendersi speciale annotazione sul conto dello stipendio, o della paga, dell'impiegato, o dell'operaio, agli effetti dell'eventuale rimborso di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Per le paghe che vengono corrisposte a rate quindicinali la ritenuta si applica di regola sulla prima rata quindicinale di ciascun mese; potrà farsi tuttavia sulla seconda quindicina, quando non sia possibile eseguirla sulla prima.

Art. 16.

Le ritenute del 2 per cento di cui all'art. 9 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e all'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 444, modificato dall'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, sono eseguite dagli uffici incaricati della tenuta dei conti correnti di cui all'art. 6 del presente regolamento, in conformità alle disposizioni del servizio di ragioneria e sono in cifra distinta inscritte e introitate sui ruoli di paga come le ritenute di cui all'articolo precedente.

Delle somme introitate è data comunicazione al servizio di ragioneria mediante apposito modulo da allegarsi al relativo ruolo.

Per gli agenti stipendiati la ritenuta si esegue in una sola volta sulla prima rata di stipendio con la quale ha inizio la cessione.

Per gli agenti retribuiti a paga giornaliera si esegue in una sola volta sulla paga del mese in cui ha inizio la cessione, o in cinque rate mensili eguali e consecutive a cominciare dallo stesso mese suddetto; per le paghe degli operai, corrisposte a quindicine maturate, la ritenuta, in una sola volta, o ratealmente, si esegue o si inizia sulla paga della prima quindicina.

Gli agenti che, a sensi dell'art. 6 della legge 13 luglio 1910 sopra citata, intendono valersi della facoltà di versare a rate mensili l'importo della ritenuta, devono farne dichiarazione da allegarsi all'atto di cessione.

Art 17.

Nel caso che un atto di cessione assorba una cessione precedente, a termini dell'art. 5 della legge 30 giugno 1908, n. 335, la ritenuta di cui all'articolo precedente si applica sull'ammontare della nuova cessione, diminuito di quanto residuava di quella assorbita.

Nel caso della estinzione della cessione in corso e della contemporanea stipulazione di una nuova cessione per la durata di altri cinque anni, la ritenuta di cui al predetto art. 5 sarà ridotta proporzionalmente al minor rischio incontrato dal fondo di garanzia per l'anticipata estinzione, sia nei rapporti della somma garantita, sia in quelli della durata della garanzia stessa.

Art. 18.

Il rimborso delle ritenute di cui al precedente art. 15 a coloro che ne hanno diritto a sensi di legge è disposto dagli uffici incaricati della tenuta dei conti correnti su autorizzazione del servizio di ragioneria.

Art. 19.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, si applicano parimente agli agenti collocati in disponibilità od in aspettativa per motivi di salute, a quelli esonerati a termini dell'art. 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dalla legge 13 aprile 1911, n. 310, e a quelli in servizio i quali subiscano per qualunque altra causa una riduzione di stipendio o di paga.

Art. 20.

La garanzia prestata dal fondo di cui all'art. 14 ha effetto ne seguenti casi:

a) morte del cedente prima che sia stata estinta la cessione;

b) cessazione dal servizio per qualunque causa, senza diritto a pensione od indennità;

c) collocamento a riposo con diritto a pensione o ad indennità, sempre quando il quinto della pensione sia inferiore alla quota mensile ceduta o l'indennità non basti a saldare il residuo debito del cedente malgrado l'abbuono degli interessi di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335;

d) cessazione temporanea o riduzione dello stipendio o della paga per qualsiasi causa.

In tutti i casi contemplati dal presente articolo l'Amministrazione ha il diritto di riscattare, per conto del fondo di garanzia, le cessioni che rimanessero, in tutto o in parte, a carico del fondo stesso, con l'abbuono dei relativi interessi.

Art. 21.

Nel caso di cui al comma *d)* del precedente articolo, ove l'Amministrazione non eserciti la facoltà di riscatto prevista nell'articolo stesso, gli uffici incaricati della tenuta dei conti correnti, fino a quando il cedente figuri nei ruoli di servizio, dispongono per il pagamento o il versamento dell'integrale importo della quota mensile ceduta addebitando al capitolo di spesa di cui al seguente articolo 24 l'intera quota o quella parte di essa che supera l'importo effettivamente trattenuto al cedente.

Dei prelevamenti così eseguiti per le cessioni a favore degli Istituti e delle Società di credito di cui all'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e all'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, gli uffici danno partecipazione al servizio ragioneria mediante apposito modulo allegato al relativo mandato di pagamento.

Per i prelevamenti eseguiti per le cessioni contratte verso l'Amministrazione a garanzia dei mutui di cui all'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, l'addebitamento al capitolo di spesa suindicato viene eseguito dagli stessi uffici mediante apposito mandato d'ordine da inviarsi direttamente al servizio di ragioneria per le registrazioni di sua competenza.

Le somme prelevate per conto del cedente dal fondo di garanzia, a termine del presente articolo, sono ricuperate dal fondo medesimo a cura degli stessi uffici mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile.

Art. 22.

Nei casi di cui ai comma *a)*, *b)* e *c)* di cui all'art. 20 gli uffici incaricati della tenuta dei conti correnti ne danno immediata parte-

cipazione al servizio di ragioneria, il quale provvede, ove ne sia il caso, al riscatto della cessione a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo.

Nei casi di cui al comma *c)* la somma pagata dal fondo di garanzia per il riscatto viene ricuperata dal fondo stesso mediante corrispondente prolungamento della ritenuta sulla pensione o mediante ritenuta dell'intero ammontare dell'indennità a sensi dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335; alla esecuzione di tale ritenuta provvede l'ufficio pensioni in base alle disposizioni del servizio di ragioneria.

Nei casi di cui al comma *a)* e *b)* e in ogni altro caso in cui il fondo di garanzia non abbia modo di rivalersi interamente sulla pensione o sulla indennità delle somme pagate per il riscatto delle cessioni o per altri prelevamenti, l'Amministrazione esercita e promuove verso l'agente debitore o chi di ragione per conto del detto fondo di garanzia tutti i diritti e le azioni a questo spettanti a sensi e per gli effetti dell'art. 1915 del Codice civile.

Art. 23.

Durante il periodo di tempo in cui le competenze del cedente, a termini degli articoli precedenti, trovinsi colpite da ritenute a reintegro del fondo di garanzia, le competenze stesse vengono considerate ad ogni effetto di legge gravate da cessione.

Art. 24.

Nel titolo del bilancio riguardante le operazioni per conto dei terzi sono istituiti:

a) in entrata, un capitolo ripartito in articoli per imputarvi le ritenute eseguite per conto del fondo di garanzia a norma degli articoli 15 e 16, gli eventuali ricuperi a reintegro del fondo medesimo, gli avanzi di cui al secondo comma dell'art. 48 e gli interessi delle somme versate in conto corrente alla Cassa dei depositi e prestiti e delle somme investite in titoli a norma dell'art. 25;

b) in spesa, un capitolo pure ripartito in articoli e con stanziamento corrispondente a quello del capitolo di entrata, per imputarvi: i risarcimenti per rischi diversi, i rimborsi di cui all'art. 18, la somma che annualmente l'Amministrazione preleva a norma dell'art. 8, i versamenti alla Cassa dei depositi e prestiti delle eccedenze delle entrate di cui alla lettera *a)* sui pagamenti e rimborsi sopra indicati.

I versamenti di cui alla lettera *b)* sono eseguiti mensilmente mediante vaglia del tesoro. Ciascuno dei versamenti è accompagnato, per cura del servizio di ragioneria, dalla dimostrazione dei vari elementi di entrata e di spesa, dai quali risulti la somma che si versa.

Art. 25.

Le somme versate dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti con i relativi interessi e con quelli provenienti dalle somme già investite, costituenti il fondo di garanzia, vengono dalla Cassa medesima, sentito il ministro del tesoro, impiegate:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato da intestarsi al fondo di garanzia dell'Amministrazione ferroviaria;

b) in prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi, concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti secondo la propria istituzione.

L'interesse da corrispondersi dalla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme non ancora investite è quello fissato per i depositi volontari.

Alla fine di ogni semestre la Cassa dei depositi e prestiti trasmette all'Amministrazione ferroviaria, per averne il benestare, un estratto del conto corrente con la liquidazione degli interessi maturati.

Art. 26.

Per gli agenti retribuiti a paga giornaliera, determinata da tabelle organiche in misura fissa e continuativa, la quota cedibile deve essere calcolata sulla paga stessa ragguagliata ad anno, ossia sul prodotto della paga, compresi gli assegni giornalieri che ne formano parte integrante, moltiplicata per 360.

Per gli altri agenti salariati, ai quali non fosse assegnato il salario o la paga giornaliera in misura fissa e continuativa, la quota cedibile dovrà essere calcolata sulla media degli emolumenti effettivamente percepiti da ciascun agente nel triennio precedente all'anno in cui si stipula la cessione. La quota ceduta in quest'ultimo caso resterà invariata durante tutto il corso della cessione anche se gli emolumenti per qualsiasi causa, durante il corso stesso siano inferiori o superiori a detta media.

Art. 27.

Per le paghe che vengono corrisposte a rate quindicinali, la ritenuta della quota mensile ceduta si effettua metà sulla prima rata e metà sulla seconda rata.

Ove per qualsiasi causa la prima rata quindicinale della paga risulti mancante in tutto o insufficiente a coprire la ritenuta anzidetta, questa sarà per il totale, o per la parte rimasta deficiente, eseguita insieme con la ritenuta dell'altra successiva quota sulla seconda rata quindicinale, nei limiti, beninteso, del quinto della quota di paga effettivamente corrisposta e salvo, ove occorra, il disposto dell'art. 19.

Quando sulla prima quindicina sia eseguita in una sol volta la ritenuta di cui all'art. 16, la ritenuta della quota ceduta si effettua interamente, per quel mese soltanto, sulla seconda rata quindicinale.

Art. 28.

È vietato a tutti gli uffici che abbiano parte nella esecuzione degli atti di cessione o di stipendi o di assegni, di fornire qualsiasi notizia riguardante gli atti medesimi a qualunque persona od Istituto all'infuori del cedente o del cessionario anche se investiti di speciale procura o rappresentanza.

Ogni notizia o comunicazione dovrà essere data per iscritto al cedente o alla sede centrale dell'Istituto cessionario, quali risultano dal relativo atto notificato alla Direzione generale.

Sezione 2ª.

Delle cessioni a favore di Casse di risparmio, Monti di pietà e Società di credito o di assicurazione

Art. 29.

Gli agenti stabili che a sensi dell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e dell'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 444, intendono cedere nella misura consentita una parte del proprio stipendio o della propria paga a favore delle Società ed Istituti indicati negli stessi articoli su citati devono ottenere dall'Amministrazione il preventivo nulla osta. La domanda del nulla osta deve essere compilata dal richiedente su apposito modello fornito dall'Amministrazione e trasmessa, pel tramite gerarchico, al servizio, unità speciale od ufficio da cui direttamente dipende, corredata dal certificato di sana costituzione fisica di cui all'articolo seguente.

Il servizio od ufficio inserisce nella domanda:

a) le date di nascita, di assunzione in servizio e di nomina a stabile del richiedente;

b) la dichiarazione che egli presta effettivo servizio;

c) la dichiarazione che il richiedente, in conformità alle disposizioni del testo unico delle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato 22 aprile 1909, n. 229, o delle leggi speciali e dei regolamenti ad esso applicabili, abbia diritto a pensione od indennità, indicando, quando sia necessario, per la condizione stabilita dal seguente articolo (terz'ultimo comma) la data precisa in cui tal diritto sarà conseguito;

d) la posizione del richiedente rispetto agli obblighi di leva;

e) per gli agenti retribuiti a paga giornaliera la dichiarazione che il richiedente ha prestato servizio per un periodo ininterrotto di quattro anni a termine del penultimo comma dell'articolo 33, o altrimenti l'indicazione delle cause e della durata dell'interruzione.

Completata la domanda con le dichiarazioni suddette, gli uffici provvedono all'immediato invio della domanda stessa, con le proprie eventuali osservazioni, al servizio del personale, il quale, fatti gli opportuni accertamenti e le eventuali rettifiche, inoltra la domanda al servizio di ragioneria.

Il servizio di ragioneria, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, esaminati e trovati regolari i documenti e constatato che non esistano impedimenti, rilascia il nulla osta al richiedente.

Sono nulle e come non avvenute di fronte all'Amministrazione le cessioni stipulate senza il suo preventivo nulla osta, o che vengano ad essa notificate dopo trascorsi trenta giorni dalla data dell'accordato nulla osta.

Art. 30.

Il certificato medico, che, a sensi del precedente articolo, deve essere allegato alla domanda di nulla osta, è rilasciato, nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione e su apposito modello a stampa, dai sanitari di ruolo dell'Amministrazione fino al grado di ispettore capo, incluso, o dai medici di riparto.

Tanto i sanitari di ruolo quanto i medici di riparto non possono rilasciare il certificato che per gli agenti aventi la propria residenza nella rispettiva circoscrizione e i funzionari di ruolo appartenenti al servizio centrale soltanto per gli agenti residenti in Roma.

I certificati rilasciati dai medici di riparto sono trasmessi all'ispettore sanitario o al capo dell'ufficio sanitario della rispettiva circoscrizione, i quali, riconosciuta l'autenticità della firma del medico dichiarante, se non hanno osservazioni da fare, vi appongono il proprio benestare ed in caso diverso motivano il loro parere contrario. I certificati rilasciati dai funzionari di ruolo devono essere vistati dal capo dell'ufficio da cui dipendono.

Tanto i certificati rilasciati dai funzionari di ruolo, quanto quelli rilasciati dai medici di riparto, quando abbiano ottenuto il visto di cui sopra, sono definitivi per l'Amministrazione, e del pari sono per essa definitive le decisioni degli ispettori sanitari e dei capi degli uffici sanitari, contrarie ai certificati.

L'agente, invece, se il certificato è a lui contrario, può sempre appellarsene al capo del servizio centrale sanitario che pronuncia definitivamente.

Tanto i sanitari di ruolo che i medici di riparto non possono rifiutarsi di rilasciare il certificato di cui sopra. Essi però hanno diritto ad un compenso, da parte del richiedente, in misura di L. 3 se il richiedente stesso è retribuito a stipendio annuo, e di L. 2 se a paga giornaliera.

Art. 31.

Nella revisione dei certificati rilasciati dai medici di riparto gli ispettori sanitari e i capi degli uffici sanitari, a sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo precedente, devono limitarsi all'esame del parere del medico dichiarante in relazione alle dichiarazioni esposte sul certificato medico in risposta a ciascun quesito, col confronto dei documenti personali e dei precedenti del soggetto che l'ufficio eventualmente possedesse, esclusa quindi, di regola, la visita del soggetto medesimo.

Anche nei ricorsi di cui al penultimo comma dell'articolo precedente la decisione del servizio sanitario sarà basata sull'esame dei documenti, esclusa di regola la visita dell'interessato.

Art. 32.

I certificati medici non sono tenuti validi se rilasciati in data anteriore di un mese a quella della presentazione della domanda del nulla osta.

Art. 33.

Il nulla osta è negato agli agenti:

a) che non producano il certificato medico nei modi stabiliti dal precedente art. 30;

b) che non abbiano adempiuto agli obblighi di leva;

c) che siano in aspettativa, o in disponibilità, o per i quali siano in corso domande o proposte per tali provvedimenti;

d) per i quali sia in corso il provvedimento di esonero dal servizio;

e) che abbiano conseguito il diritto al collocamento a riposo;

f) che siano sospesi dal soldo o dal servizio, o che non offrano per la loro posizione disciplinare, al momento della domanda e a giudizio della Direzione generale, sufficiente affidamento circa l'ulteriore permanenza ininterrotta in servizio.

Per l'agente al quale, a norma delle speciali disposizioni che lo riguardano, manchino meno di cinque anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo, il nulla osta è accordato a condizione che l complessivo importo della cessione non superi l'ammontare delle rate di stipendio cedibili fino al momento in cui sarà per maturarsi tale diritto e per il tempo successivo, fino a raggiungere i cinque anni, l'ammontare delle rate ragguagliate al quinto dei due terzi dello stipendio o della paga.

Per gli agenti stabili a paga giornaliera il nulla osta è negato anche nel caso in cui, alla data della cessione, non abbiano prestato servizio almeno per un periodo ininterrotto di quattro anni, computando per anno intero quello nel quale si stipula l'atto e calcolando per servizio utile, a detto effetto, anche quello prestato dall'agente in qualità di avventizio o in prova.

In nessun caso il rilascio del nulla osta impegna l'Amministrazione ad accettare le cessioni che in base al medesimo venissero stipulate.

Art. 34.

Le cessioni debbono farsi per atto scritto, munito delle firme del cedente e dei legittimi rappresentanti dell'Istituto cessionario, nonchè del timbro dell'Istituto medesimo.

L'atto deve contenere:

a) il nome, il cognome, la paternità, il numero di matricola e la qualifica del cedente;

b) l'indicazione del servizio o dell'ufficio dal quale il cedente direttamente dipende;

c) l'ammontare dello stipendio annuo, o della paga ragguagliata ad anno a sensi dell'art. 26;

d) il corrispondente ammontare mensile, tanto al lordo che al netto di ritenute;

e) l'indicazione dell'Istituto cessionario e quella del luogo ove esso ha la sua sede principale;

f) il nome, il cognome e la qualità della persona o delle persone che legalmente rappresentano l'Istituto cessionario e che intervengono alla stipulazione dell'atto;

g) l'importo complessivo della somma data a mutuo, la ragione e l'ammontare complessivo dell'interesse;

h) il numero delle quote e l'ammontare di ciascuna di esse.

La cessione deve riferirsi a un determinato numero di quote eguali, e il relativo atto non sarà accettato se manchi di alcuna delle indicazioni di cui al presente articolo e non possa essere completato, o se contenga convenzioni estranee all'oggetto della cessione.

Art. 35.

Gli atti di cessione debbono essere, agli effetti dell'art. 1539 del Codice civile, comunicati dalle parti al direttore generale, mediante piego postale raccomandato.

È tuttavia in facoltà delle parti di provvedere alla notifica al direttore generale per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 36.

Quando la notifica sia fatta nella forma indicata nella prima

parte dell'articolo precedente, ogni piego raccomandato dovrà contenere un solo atto di cessione, corredato dal documento indicato all'articolo seguente.

Se la notifica è eseguita per mezzo di un ufficiale giudiziario, il su indicato documento è da questo consegnato al direttore generale insieme all'atto di cessione.

Art. 37.

Gli atti di cessione comunicati o notificati al direttore generale debbono essere in originale o in copia autentica, spedita nei modi voluti dall'art. 1333 del Codice civile.

Unitamente ad essi deve essere comunicata, o notificata, nella forma di cui all'articolo precedente, una dichiarazione che indichi per il cedente:

a) il nome, il cognome, la paternità, il numero di matricola, la qualifica;

b) il servizio o l'ufficio dal quale direttamente dipende;

c) l'ammontare dello stipendio annuo o della paga giornaliera ragguagliata ad anno e degli altri assegni fissi e continuativi di cui sia provvisto, al lordo e al netto di ritenute;

d) i pignoramenti, sequestri o cessioni eventualmente esistenti;

e) l'eventuale debito verso il fondo di garanzia;

f) le ritenute cui eventualmente lo stipendio sia soggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 553, e 4 del testo unico delle leggi sulle case popolari, approvato con R. decreto 27 febbraio 1908, n. 89.

Tale dichiarazione è rilasciata in carta libera dall'ufficio che tiene i conti correnti degli agenti, il quale ne cura la sollecita consegna all'interessato, ritirandone ricevuta, o provvede a trasmetterla per posta quando ne abbia avuta richiesta per lettera.

Art. 38.

Gli atti di cessione comunicati o notificati al direttore generale vengono rimessi al servizio di ragioneria, il quale, quando ne abbia accertata la regolarità, trasmette, non oltre i 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, direttamente all'Istituto cessionario, la dichiarazione di accettazione dell'atto, informandone in pari tempo il cedente.

Solo dal rilascio di questa dichiarazione la cessione diviene operativa nei rapporti dell'Amministrazione ferroviaria.

Contemporaneamente alla dichiarazione predetta il servizio di ragioneria fa le opportune comunicazioni ai competenti uffici, perchè dispongano la sospensione del pagamento al cedente delle quote cedute e l'emissione dei corrispondenti mandati a favore dell'Istituto cessionario.

Art. 39.

Degli atti di cessione irregolari nella sostanza o non redatti in conformità del presente regolamento non è tenuto alcun conto, e di ciò si dà avviso tanto al cedente che al cessionario entro trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

Di quegli atti che, pur risultando regolari, non pervengono corredati della dichiarazione di cui all'art. 37, rimane sospeso l'eseguimento sino a quando il documento stesso non venga rimesso all'Amministrazione. A tale effetto, entro il predetto termine, si dà avviso al cedente ed al cessionario del documento mancante.

Art. 40.

Ove per qualsiasi causa venga a mancare o a diminuire lo stipendio o la paga di agenti che hanno in corso la domanda di cui all'art. 29, o comunque venga a verificarsi alcun'altra delle cause che impediscono la concessione del nulla osta, a sensi del precedente art. 33, l'ufficio che ha inoltrata la domanda deve immediatamente darne avviso per telegramma al servizio di ragioneria.

Dovrà del pari essere avvertito il servizio di ragioneria degli impedimenti che si verificassero, anche dopo il rilascio del nulla osta, fin quando la cessione non abbia cominciato ad aver corso.

Art. 41.

La garanzia del fondo di cui all'art. 14, a sensi e per gli effetti dell'art. 20, ha valore esclusivamente nei diretti rapporti con gli Istituti cessionari e per cessioni debitamente accettate dall'Amministrazione a sensi dell'art. 38.

Art. 42.

Per i pagamenti eseguiti agli Istituti cessionari in dipendenza della garanzia di cui al punto *d*) dell'art. 20 non sono dovuti interessi di sorta, presumendosi i pagamenti effettuati alle debite scadenze.

In caso di riscatto e nel caso previsto dalla seconda parte dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, la liquidazione degli interessi sarà fatta in modo definitivo all'atto dell'emissione del mandato di pagamento e agli effetti di tale liquidazione il pagamento s'intenderà come effettivamente eseguito nel decimo giorno dalla data di emissione del mandato.

Art. 43.

La domanda per la restituzione della tassa proporzionale di registro, di cui nella seconda parte dell'art. 16, della legge 30 giugno 1908, n. 335, richiamato dall'art. 3 della legge 13 luglio 1910, n. 444, deve essere rivolta all'Intendenza di finanza della Provincia in cui l'atto fu registrato.

Art. 44.

Gli atti intesi a revocare o modificare i vincoli dipendenti da cessione devono essere firmati dai legittimi rappresentanti dell'Istituto cessionario e muniti del timbro dell'Istituto medesimo. Essi sono notificati al direttore generale a mezzo di ufficiale giudiziario o comunicati mediante piego postale raccomandato.

Art. 45.

L'anticipata liberazione dello stipendio, della paga o della pensione dai vincoli di cessione si ritiene avvenuta alla data del relativo atto di notifica o alla data nella quale l'atto di liberazione è stato annotato sul repertorio di cui all'art. 5.

Quando un atto di cessione di stipendio o di paga venga notificato dall'ufficiale giudiziario simultaneamente ad un atto di liberazione di precedente cessione, o quando col medesimo piego postale siano rimessi entrambi tali atti, non sarà tenuto conto della nuova cessione se la data di registrazione fiscale del relativo atto sia posteriore a quella di registrazione dell'atto di liberazione.

Sezione 3ª.

Delle cessioni a garanzia dei mutui concessi al personale sul fondo pensioni e sussidi

—

Art. 46.

I mutui di cui all'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, sono concessi dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato nei modi e alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 47.

I mutui possono essere concessi, nei limiti dei fondi disponibili a termine dell'art. 60, agli agenti ai quali a sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e degli articoli 1, 2 e 3 della legge 13 luglio 1910, n. 444, abbiano facoltà di rilasciare cessione dello stipendio o della paga con la garanzia del fondo di cui all'articolo 14.

I mutui sono negati a coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 33.

Agli agenti, ai quali manchino meno di cinque anni al consegui-

mento del diritto al collocamento a riposo, i mutui non possono essere consentiti che nei limiti stabiliti dallo stesso art. 33.

Art. 48.

Sui mutui concessi a termini dell'articolo precedente il personale corrisponde l'interesse del 4,75 per cento. Sulle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti per i mutui medesimi è corrisposto al fondo pensioni l'interesse del 3,75 per cento.

La differenza fra l'importo degli interessi corrisposti dal personale e quello degli interessi corrisposti al fondo pensioni, detratte le spese da rimborsare alla Cassa dei depositi e prestiti, è accreditata al fondo di garanzia di cui all'art. 14.

Nel caso di estinzione anticipata di mutui concessi ai termini dell'art. 47, l'abbuono degli interessi a favore dei cedenti sarà calcolato ad un tasso pari a quello corrisposto sul mutuo stesso al fondo pensioni.

Il saggio dell'interesse di cui al primo comma del presente articolo potrà essere variato con decreto del ministro del tesoro, di concerto col ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 49.

Per contrarre il mutuo, gli agenti debbono farne domanda su apposito modello fornito dall'Amministrazione e trasmetterla pel tramite gerarchico al servizio, unità speciale, od ufficio da cui direttamente dipendono, corredata del certificato di sana costituzione fisica, rilasciato nei modi e forme di cui agli articoli 30, 31 e 32.

Dal servizio, unità o ufficio suddetti la domanda viene completata con le dichiarazioni di cui all'art. 29 e con le indicazioni di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* dell'art. 37 e quindi trasmessa al servizio del personale e da questo, dopo le verifiche di sua competenza, al servizio di ragioneria.

Il servizio di ragioneria, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, esaminati e trovati regolari i documenti ed accertato che non esistono impedimenti, fa pervenire per tramite d'ufficio al richiedente l'atto predisposto per la cessione dello stipendio o paga agli effetti del mutuo richiesto. L'invio di tale atto non vincola l'Amministrazione.

Se la domanda non può essere accettata, il servizio di ragioneria, entro lo stesso termine, ne dà avviso motivato al richiedente

Art. 50.

L'atto sottoscritto dal richiedente deve essere restituito al servizio di ragioneria per tramite gerarchico, o per piego postale raccomandato, entro il termine di giorni 30 dalla data dell'invio di cui all'articolo precedente.

Il servizio di ragioneria, approvato l'atto, provvede alla sua esecuzione nel termine di 15 giorni dal ricevimento, disponendo il pagamento della somma mutuata e ordinando contemporaneamente l'applicazione delle ritenute sullo stipendio o sulla paga del debitore. Se l'atto non è approvato, il servizio di ragioneria entro lo stesso termine ne dà avviso motivato al richiedente.

Fino a che non sia eseguito il pagamento del mutuo, se si rilevi o sopravvenga alcuno degli impedimenti previsti dal presente regolamento, il servizio di ragioneria può annullare la data approvazione.

Art. 51.

L'esame e l'approvazione degli atti devono seguire nello stesso ordine in cui questi pervengono al servizio di ragioneria.

Gli atti, dopo approvati, sono registrati nel repertorio di cui all'art. 5 e agli effetti dell'articolo stesso nell'ordine della loro approvazione.

Art. 52.

Le cessioni contratte a termini degli articoli precedenti hanno effetto sulla rata dello stesso mese in cui ne è disposta l'esecuzione, se le disposizioni vengono date prima della data fissata per la chiusura dei ruoli di paga, o sulla rata del mese successivo, se le disposizioni non sono date prima della data suddetta.

Per le paghe che vengono corrisposte a rate quindicinali si applica la disposizione dell'art. 27.

Le ritenute per l'estinzione dei mutui sono introitate sui ruoli paga mediante accreditamento al conto di cui all'art. 59.

Art. 53.

La facoltà prevista dall'art. 12 della legge 19 giugno 1913, n. 641, può esercitarsi per tutte le cessioni contratte con la garanzia dei fondi di cui agli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444, e 14 del presente regolamento.

La stessa facoltà può essere esercitata per le cessioni contratte a termini dell'art. 12 della legge 30 giugno 1908, n. 335, modificata dalla legge 25 giugno 1909, n. 372, purchè il richiedente, all'atto della domanda, abbia acquistati i requisiti necessari a norma dell'art. 47 del presente regolamento per la stipulazione della nuova cessione con la garanzia del fondo suddetto.

Art. 54.

Per esercitare la facoltà di cui al precedente articolo l'agente deve presentare domanda per la concessione del mutuo, compilata su apposito modello.

Se il richiedente è in debito verso il fondo di garanzia per prelevamenti eseguiti in conto della cessione che vuol riscattare, deve delegare all'Amministrazione il pagamento del debito, autorizzandola a trattenere sull'importo del mutuo la somma corrispondente.

Per la trasmissione e l'esame della domanda si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni dell'art. 49.

Alla domanda deve essere allegato il conto corrente relativo alla cessione da estinguersi, firmato dal capo dell'ufficio competente e aggiornato con la indicazione delle ritenute fatte in conto di essa all'agente debitore, delle somme eventualmente prelevate dal fondo di garanzia e dei pagamenti eseguiti all' Istituto cessionario fino alla data della domanda.

Art. 55.

Nel termine di cui all'art. 50 il richiedente deve restituire firmato l'atto contenente la nuova cessione contratta con l'Amministrazione.

Nei modi e termini di cui agli articoli 50 e 51 il servizio di ragioneria provvede all'esame e all'approvazione dell'atto e denunzia all'Istituto cessionario il riscatto della cessione.

Con la denunzia cessa la corresponsione delle rate cedute relativamente alla cessione riscattata, fatta soltanto eccezione per la rata del mese in corso.

Il pagamento della somma dovuta all'Istituto cessionario per effetto del riscatto è disposto entro 10 giorni dalla data della denunzia mediante mandato da addebitarsi al conto di spesa di cui all'art. 60.

Agli effetti del computo degli interessi il pagamento si considererà come effettivamente eseguito nel decimo giorno dalla data di emissione del mandato.

Art. 56.

Gli atti di cessione di cui alla presente sezione sono registrati nel termine di 20 giorni dalla data della loro approvazione da parte del servizio di ragioneria.

Art. 57.

Il ministro del tesoro, nei limiti stabiliti dagli articoli 10 e 14 della legge 19 giugno 1913, n. 641, dispone annualmente, su proposta del direttore generale delle ferrovie dello Stato, pel tramite della Cassa dei depositi e prestiti, la somma che durante l'anno finanziario potrà essere impiegata in mutui al personale.

Alla somministrazione dei fondi occorrenti per la concessione dei

mutui provvede la Cassa dei depositi e prestiti, in conformità alle disposizioni del ministro del tesoro, su richiesta del direttore generale delle ferrovie dello Stato.

Per i capitali così somministrati la Cassa dei depositi e prestiti tiene con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato apposito conto corrente.

Un estratto del conto corrente sarà comunicato semestralmente alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato con la dimostrazione dei capitali somministrati, dei relativi interessi e delle spese ad essa rimborsabili a norma della legge 19 giugno 1913, n. 641.

Art. 58.

All'amministrazione dei capitali forniti dalla Cassa depositi e prestiti a termini dell'articolo precedente provvede, per conto della Cassa predetta, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

I capitali come sopra somministrati dalla Cassa depositi e prestiti avranno una gestione propria ed autonoma, per la quale saranno istituiti nel bilancio dell'Amministrazione ferroviaria un apposito titolo ripartito in capitoli nell'entrata e altro apposito titolo nella spesa con stanziamento corrispondente a quello di entrata, per imputarvi rispettivamente gli introiti e le spese a norma dell'articolo seguente.

Art. 59.

In conto dei rispettivi capitoli del titolo di entrata, di cui all'articolo precedente, sono introitate:

a) le somme fornite dalla Cassa dei depositi e prestiti a sens dell'art. 57;

b) le ritenute mensili per l'ammortamento dei mutui eseguite agli agenti debitori;

c) le somme riscosse per prelevamenti dal fondo di garanzia nei casi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 20;

d) le somme riscosse per riscatti operati dal fondo di garanzia a termini dell'ultimo comma dell'articolo 20 predetto.

Art. 60.

Ai rispettivi capitoli del titolo di spesa di cui al precedente articolo 58 sono imputate:

a) le somme mutuate al personale;

b) le somme versate alla Cassa dei depositi e prestiti per interessi liquidati a termini dell'articolo 48 (2° comma) sui capitali da essa somministrati e per rimborso di spese;

c) le somme versate alla Cassa dei depositi e prestiti in conto capitale;

d) gli avanzi di cui al secondo comma dell'articolo 48, da accreditarsi al fondo di garanzia.

Art. 61.

Alla fine di ogni trimestre il servizio di ragioneria comunica alla Cassa dei depositi e prestiti le risultanze dei conti di cui ai due precedenti articoli, semestralmente la liquidazione degli interessi di cui al 2° comma dell'articolo 48 e alla fine di ogni anno finanziario il rendiconto consuntivo della gestione.

Art. 62.

Le somme riscosse in conto capitale sono impiegate in nuovi mutui.

Le somme eccedenti sono versate alla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente di cui all'art. 57, oppure restituite in conto capitale.

La dimostrazione delle somme reimpiegate sarà compresa nei rendiconti di cui all'articolo precedente.

CAPO IV.

Delle cessioni del personale in prova e avventizio

Art. 63.

Agli agenti avventizi ed a quelli in prova, che ne facciano richiesta agli effetti di cessione, viene rilasciata apposita dichiarazione indicante l'ammontare dello stipendio mensile o della paga giornaliera al lordo, nonchè l'ammontare delle rispettive ritenute per pensioni, per imposta di ricchezza mobile e per i vincoli a favore dell'Amministrazione o di terzi pignoranti, sequestranti o cessionari.

La richiesta è fatta pervenire o direttamente o per via gerarchica all'ufficio incaricato della tenuta dei conti correnti degli agenti, il quale provvede al rilascio della dichiarazione ed alla consegna di essa allo interessato.

In nessun caso il rilascio della dichiarazione impegna la responsabilità dell'Amministrazione.

Art. 64.

Le cessioni consentite dall'art. 12, ultimo comma, della legge 30 giugno 1908, n. 335, debbono farsi per atto scritto, munito delle firme del cedente e dei legittimi rappresentanti dell'Istituto cessionario, nonchè del timbro dell'Istituto medesimo.

L'atto deve contenere:

a) il nome, il cognome, la paternità, il numero di matricola e la qualità del cedente;

b) l'indicazione del servizio o dell'ufficio dal quale il cedente direttamente dipende;

c) l'ammontare dello stipendio, paga od altro assegno di cui è fornito il cedente;

d) il corrispondente ammontare mensile, tanto al lordo che al netto di ritenute;

e) l'indicazione dell'Istituto cessionario e quella del luogo ove esso ha la sua sede principale;

f) il nome, il cognome e la qualità della persona o delle persone che legalmente rappresentano l'Istituto cessionario e che intervengono alla stipulazione dell'atto;

g) l'importo complessivo della somma data a mutuo, la ragione e l'ammontare complessivo dell'interesse;

h) il numero delle quote cedute e l'ammontare di ciascuna di esse.

La cessione deve riferirsi a un determinato numero di quote eguali e il relativo atto non sarà accettato, se manchi di alcuna delle condizioni di cui al presente articolo e non possa esser completato, o se contenga convenzioni estranee all'oggetto della cessione.

Art. 65.

Gli atti per le cessioni di cui all'articolo precedente devono essere comunicati o notificati all'Amministrazione nei modi e con le norme fissati dall'art. 35 e dal primo comma dell'art. 37.

Unitamente ad essi deve rimettersi, nella forma di cui all'articolo 36, la dichiarazione di cui all'art. 45, la quale non deve essere di data anteriore di un mese a quella della comunicazione o notificazione dell'atto di cessione.

Agli atti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 39.

Art. 66.

Per gli agenti a paga giornaliera corrisposta a periodi di 15 giorni, le ritenute per cessioni si effettuano dall'Amministrazione su di ogni singolo pagamento, in modo peraltro che le ritenute stesse non superino ciascuna il quinto dell'effettivo ammontare cedibile di ogni quindicina, e, nel complesso, la quota mensile ceduta.

Art. 67.

Ove lo stipendio o la paga dell'agente subiscano, per qualunque causa, anche temporanea, una riduzione, la cessione conserva i suoi effetti nei limiti del quinto dello stipendio o della paga, quali e finchè risultano effettivamente ridotti.

In tal caso, come in quello di temporanea cessazione dello sti-

pendio o paga, durante la quale cessazione resta necessariamente sospeso ogni effetto della cessione, le rate cedute riscosse in meno, o non riscosse affatto, saranno ricuperate dall'Istituto cessionario mediante prolungamento in suo favore delle ritenute fino alla estinzione del debito per il quale la cessione fu stipulata.

Restano sempre ferme le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, nel caso che gli agenti a stipendio o a paga giornaliera cessino dal servizio con diritto a pensione o ad indennità una volta tanto.

Art. 68.

Sono applicabili alle cessioni regolate in questo capo le disposizioni contenute negli articoli 28, 43, 44 e 45.

CAPO V.

Disposizioni transitorie

—

Art. 69.

Per le cessioni consentite dall'art. 12 della legge 30 giugno 1908, n. 335, costituite anteriormente all'entrata in vigore del regolamento approvato con R. decreto 15 dicembre 1910, n. 922, la trattenuta continuerà ad effettuarsi con la norma stabilita nella fine del 1° comma dell'art. 39 del regolamento approvato col R. decreto 24 settembre 1908, n. 574, applicato agli agenti ferroviari per effetto dell'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372.

Art. 70.

I vincoli volontari o giudiziali costituiti anteriormente al 28 ottobre 1908 sono regolati dalle precedenti disposizioni legislative in materia.

La limitazione o l'anticipata liberazione e ogni modificazione dei vincoli stessi debbono effettuarsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata nelle firme da notaio, notificati in originale o in copia autentica nei modi voluti dall'art. 1333 del Codice civile.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro
RUBINI.
Il ministro dei lavori pubblici
CIUFFELLI.

Il numero 925 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818 sul lavoro delle donne e dei fanciulli modificata dalle leggi 3 luglio 1910, n. 425 e 26 giugno 1913, numero 886;

Ritenuta la necessità di un provvedimento che temporaneamente consenta di sospendere il divieto del lavoro notturno, preveduto dall'art. 5 della detta legge, quando tale sospensione sia riconosciuta necessaria per lavori da eseguire nell'interesse diretto dello Stato o per altre assolute esigenze di interesse pubblico e quando si verifichi una interruzione, determinata da forza maggiore, nei lavori di una impresa o nell'esercizio di una industria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto fino a nuova disposizione il divieto del lavoro notturno, stabilito dall'art. 5 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818 sul lavoro delle donne e dei fanciulli modificata dalle leggi 3 luglio 1910, n. 425 e 26 giugno 1913, n. 886, può essere sospeso nei casi seguenti:

1° quando la sospensione del divieto sia riconosciuta necessaria per lavori da eseguire nell'interesse diretto dello Stato o per altre assolute esigenze di interesse pubblico;

2° in caso di forza maggiore che determini, nei lavori di una impresa o nell'esercizio di una industria, una interruzione impossibile a prevedere e non avente carattere periodico.

Art. 2.

La sospensione del divieto di cui all'articolo precedente è concessa:

nei casi di cui al n. 1 dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

nei casi di cui al n. 2 dal prefetto della Provincia dopo sentito, dove esiste, il competente Circolo di ispezione dell'industria e del lavoro.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CAVASOLA — DARI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Il numero 931 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 agosto 1914, n. 804, da convertirsi in legge;

Sulla proposta del nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottufficiali di milizia territoriale del R. esercito provenienti dai sottufficiali del corpo R. equipaggi e

nuovamente assegnati a detto corpo in virtù del R. decreto 9 agosto 1914, n. 804, sono richiamati alle armi per un periodo di tempo indeterminato.

Art. 2.

La data della loro presentazione alle armi a quella del loro rinvio saranno stabilite dal Nostro ministro della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

VIALE.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 928

Regio Decreto 2 agosto 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il ricovero « Comi » in Luino (Como), è eretto in ente morale sotto la gestione del locale ospedale Luini Confalonieri, ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 929

Regio Decreto 5 luglio 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il Monte frumentario di Montalto Marche (Ascoli Piceno), viene trasformato a favore della locale Cassa di prestanze agrarie.

N. 930

Regio Decreto 19 luglio 1914, col quale sulla proposta del ministro dell'interno, la fondazione « Cipriani » per Borse di studio in Sant'Arcangelo di Romagna è eretta in ente morale sotto l' Amministrazione della Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 agosto 1914, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Noto (Siracusa).

SIRE!

Il commissario straordinario di Noto non può nel periodo normale della sua gestione compiere il riordinamento della civica azienda, dovendo ancora condurre a termine gli atti per la sistemazione della finanza e per la riforma dell'organico degli impiegati e salariati.

Occorre inoltre che egli dia stabile assetto alla gestione dell'officina elettrica per la illuminazione, per eliminare gli inconvenienti in essa verificatisi e curi il miglioramento degli uffici e dei pubblici servizi.

È indispensabile pertanto prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Noto, in provincia di Siracusa;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Noto è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione della pubblica sicurezza.

Con R. decreto del 10 maggio 1914:

Aurigemma Adalberto, applicato di 3ª classe, richiamato in servizio, a sua domanda.

Con R. decreto del 4 giugno 1914:

Raffa Antonio, applicato di 3ª classe, richiamato in servizio, a sua domanda.

Con R. decreto del 7 maggio 1914:

Alongi Francesco, applicato di 3ª classe, accettate le volontarie dimissioni dall'impiego.

MINISTERO DELLA GUERRA

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 13 agosto 1914:

Privitera Francesco Paolo, tenente d'amministrazione, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, per ragione di età ed è inscritto, a sua domanda, nel ruolo degli ufficiali di riserva del corpo stesso.

Con R. decreto del 20 agosto 1914:

I seguenti ufficiali di fanteria, cessano di appartenere alla milizia territoriale, per età, e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di riserva, arma di fanteria, a loro domanda:

Gullo cav. Sebastiano, tenente colonnello — Berni Enrico, capitano — Marino Gio. Battista, id. — Merlano Pio, id. — Bay Giuseppe, tenente — Feliciangeli Alfredo, id. — Luciani Attilio, id. — Lorenzini Eugenio, id. — Culiolo Andrea, id.

Bragagnini Alessio, tenente fanteria — Bodo Cesare, id. id. — Porreca Filippo, sottotenente, id. dispensati da ogni eventuale servizio militare, per età.

Ufficiali in congedo provvisorio.

Con R. decreto del 30 aprile 1914:

Guidoboni Simone, capitano personale permanente distretti, collocato a riposo, dal 24 aprile 1914 ed inscritto nei ruoli di riserva.

Con R. decreto del 7 maggio 1914:

Flora Francesco, tenente fanteria, collocato a riposo dal 4 maggio 1914 ed inscritto nei ruoli di riserva.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 25 giugno 1914:

Marchetti Sante, capitano fanteria, accettata la volontaria rinunzia al grado.

Con R. decreto del 2 luglio 1914:

Parone Engenio, tenente fanteria, dispensato da ogni eventuale servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Con R. decreto del 13 luglio 1914:

I seguenti ufficiali sono dispensati da ogni eventuale servizio militare per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme:

Arma dei carabinieri reali.

Sforzini cav. Giov. Battista, capitano.

Arma di fanteria.

Pertusio cav. Francesco, colonnello — Guerriero cav. Marcellino, id. — Arcari cav. Francesco, id. — Folchi cav. Tebaldo, id. — Gerlero cav. Francesco, ten. colonnello — Crispino Domenico, maggiore — Sotgiu cav. nob. don Pietro Luigi, id. — Montauti cav. Giovanni, capitano — Boratto Maurilio, id. — Arnaboldi Pietro, id. — Brasini Giovanni, id. — Invernici Giuseppe, id. — Sabba Luigi, id. — Ruoppoli Domenico, id. — Torreggiani Vincenzo, tenente — Rainone Michele, id. — Azzi Pietro, sottotenente.

Personale permanente dei distretti.

Roggerone cav. Francesco, tenente colonnello.

Con R. decreto del 19 luglio 1914:

Fellini Diego, maggiore genio, inscritto nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale del genio, a sua domanda.

Con R. decreto del 29 luglio 1914:

Mauro Giovanni, capitano fanteria — Cappai Salvatore, sottotenente id., dispensati da ogni eventuale servizio militare, per infermità non provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 2 agosto 1914:

Bartoletti Manlio, capitano fanteria, accettata la volontaria rinunzia al grado.

Con R. decreto del 13 agosto 1914:

Concone cav. Enrico, colonnello amministrazione — Ricciotti Ignazio, capitano id. — Battimelli Vincenzo, tenente id., dispensati da ogni eventuale servizio militare, per età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Con R. decreto del 16 agosto 1914:

Revelli cav. Samuele, colonello medico, dispensato da ogni eventuale servizio militare per età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Con R. decreto del 20 agosto 1914:

I seguenti ufficiali sono dispensati da ogni eventuale servizio militare, per età, conservando il grado con la relativa uniforme:

Arma di fanteria.

Fabris cav. Pietro, colonnello — Longo cav. Antonio, id. — Perini cav. Ruffillo, tenente colonnello — Podovan cav. Giuseppe, id. — Antonini cav. Alfredo, id. — Campagnola cav. Magno, maggiore — Goldoni cav. Alberto, id. — Bianchi Vittorio Emanuele, capitano — Sarbadini Giuseppe, id. — Bruni Francesco, tenente — Hotz Ernesto, id.

Personale permanente dei distretti.

Bosio cav. Quinto, colonnello.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con R. decreto del 16 luglio 1914:

Albanese Gerardo, giudice di 4ª categoria in funzioni di pretore nel mandamento di Forenza, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Acerenza, con le stesse funzioni.

Trasimeni Roberto, giudice di 4ª categoria in funzioni di pretore nel mandamento di Santa Fiora, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Gubbio, con le stesse funzioni.

Ceppaluni Luigi, giudice di 4ª categoria in funzioni di pretore nel mandamento di Bonefro, è tramutato, a sua domanda, alla pretura di Volta Mantovana, con le stesse funzioni.

Con R. decreto del 19 luglio 1914:

Galleani conte di Caravonica nobile dei conti d'Agliano cav. Calisto, presidente di sezione della Corte d'appello di Torino, è collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio.

Pagliai cav. Temistocle, consigliere della Corte d'appello di Venezia, è nominato, a sua domanda, presidente del tribunale civile e penale di Treviso.

Lombardi Francesco, giudice di 2ª categoria in funzione di pretore nel mandamento di Pozzuoli, è tramutato, a sua domanda, alla pretura del 2° mandamento di Firenze.

Pende Nicola, uditore vice pretore del mandamento di San Severo, è tramutato nella stessa qualità di vice pretore al mandamento di Ceglie Messapico in supplenza del pretore mancante.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato, pel triennio 1913-915:

Spada Giuseppe, nel 1° mandamento di Treviso — Mancini Giustino, nel mandamento di Sulmona.

Pappalardo Paolo, nel mandamento di Acireale — Aleasio Iginio, nel 3° mandamento di Padova.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:

Massidda Carlo, dalla carica di vice pretore del mandamento di Bitti.

Froggio Nicola, id. id. di Monteleone di Calabria — Santelli Guido, id. id. di Nocera.

Alessandrelli cav. Francesco, id. id. di Altamura — Faustini Pietro, id. id. di Rivergaro.

Paoli Giulio, id. del 2° mandamento di Firenze.

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 14 giugno 1914:

Cattaneo Luigi, aggiunto di cancelleria della pretura di Rionero in Volture, in aspettativa per infermità, tramutato alla pretura di Torre Annunziata, è, a sua domanda, richiamato in servizio.

Con R. decreto del 25 giugno 1914:

Bianchetti Salvatore, segretario della R. procura di Sciacca, cessa dalle attuali funzioni ed è incaricato delle funzioni di cancelliere della Corte di appello di Tripoli.

Cortesi Alfredo, cancelliere della pretura di Marino, cessa dalle attuali funzioni ed è incaricato delle funzioni di segretario dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale regionale di Misurata.

Catanzaro Salvatore, cancelliere della pretura di Siderno, cessa dalle attuali funzioni ed è destinato alla cancelleria del tribunale regionale di Misurata.

Cricchi Mario, vice cancelliere del tribunale di Pavullo, in servizio al tribunale di Roma, cessa dalle attuali funzioni ed è destinato alla segreteria dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale regionale di Derna.

Della Cà Giuseppe, aggiunto di cancelleria di 1ª classe in servizio alla Corte di appello di Roma, cessa dalle attuali funzioni ed è destinato alla cancelleria del tribunale regionale di Tripoli.

Pinnavaria Giuseppe, aggiunto di cancelleria di 1ª classe in servizio alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Roma, cessa dalle attuali funzioni ed è destinato all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale regionale di Misurata.

Tassinari Pietro, aggiunto di cancelleria di 1ª classe della pretura di Ascoli Piceno, in servizio al casellario centrale, cessa dalle attuali funzioni ed è destinato alla cancelleria del tribunale regionale di Bengasi.

Marino Fortunato, aggiunto di cancelleria di 3ª classe della pretura di Susa, cessa dalle attuali funzioni ed è destinato alla cancelleria del tribunale regionale di Derna.

Con decreto Ministeriale del 16 luglio 1914:

Alcozer Antonino, aggiunto di cancelleria della pretura di Ruvo di Puglia, è tramutato alla 1ª pretura di Bari.

Con decreto Ministeriale del 19 luglio 1914:

L'assegno alimentare mensile concesso alla famiglia del cancelliere della pretura di Piadena, Sarina Attilio, sospeso dalle funzioni, in ragione della metà dello stipendio, è elevato alla metà dello stipendio di L. 2700 a decorrere dal 16 settembre 1913 e fino al termine della sospensione.

Landriscina Ettore, aggiunto di cancelleria della 1ª pretura di Ancona, è tramutato alla pretura di Galatina.

Marrapese Gaetano, aggiunto di segreteria della R. procura di Forlì, è nominato aggiunto di cancelleria della 1ª pretura di Ancona.

Pischedda Salvatore, aggiunto di cancelleria del tribunale di Milano, è tramutato alla pretura urbana di Milano.

Zappi Domenico, aggiunto di cancelleria della 2ª pretura di Roma, è tramutato al tribunale di Milano.

L'applicazione dell'aggiunto di cancelleria della pretura di Copparo, Leggerini Plinio, al tribunale di Orvieto, è prorogata di altri tre mesi.

Scagnetti Igino, aggiunto di cancelleria della 6ª pretura di Roma, è tramutato alla 2ª pretura di Roma.

Nardelli Alfredo, aggiunto di cancelleria della pretura di Corato, è tramutato alla 6ª pretura di Roma.

Bullica Cesare, aggiunto di cancelleria della 1ª pretura urbana di Roma, è tramutato al tribunale di Roma.

Costantini Arturo, aggiunto di cancelleria della pretura di Frascati, è tramutato alla 1ª pretura urbana di Roma.

Saponieri Pietro, aggiunto di cancelleria della 4ª pretura di Roma, applicato alla Commissione centrale per la revisione degli scrutini, è nominato aggiunto di segreteria della R. procura di Grosseto, continuando nella detta applicazione.

Lanciaprima Antonio, aggiunto di cancelleria della pretura di Asti, è tramutato alla 4ª pretura di Roma.

Ciminale Giuseppe, aggiunto di cancelleria della 5ª pretura di Roma, è tramutato al tribunale di Trani.

Leoni Alfeo, aggiunto di cancelleria della pretura di Marino, è nominato aggiunto di segreteria della R. procura di Roma.

Silveri Amedeo, aggiunto di cancelleria della pretura di Avezzano, è tramutato alla 5ª pretura di Roma.

Blasi Sebastiano, aggiunto di cancelleria della Corte di appello di Cagliari, è tramutato alla pretura di Avezzano.

Archivi notarili.

Con R. decreto del 2 luglio 1914,
registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1914:

Piccitto Giorgio, conservatore e tesoriere dell'archivio notarile distrettuale di Modica, è, a sua domanda, collocato a riposo, con effetto dal 1° agosto 1914.

Maione cav. Domenico, conservatore e tesoriere dell'archivio notarile distrettuale di Nicastro, è, a sua domanda, collocato a riposo con effetto dal 1° agosto 1914.

Con decreto Ministeriale del 2 luglio 1914,
registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1914:

De Mattia Pietro, reggente l'archivio notarile distrettuale di Bari, è esonerato, a sua domanda, dal detto ufficio, ed è nominato in sua vece Arcidiacono Vincenzo, archivista nell'archivio notarile distrettuale di Catania.

Subeconomati.

Con decreto Ministeriale dell'8 luglio 1914,
registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1914:

Vita Paolo, è nominato subeconomo dei benefizi vacanti in Bisignano.

D'Amato avv. Giuseppe, è nominato subeconomo dei benefizi vacanti in Matera.

Culto.

Con R. decreto del 28 giugno 1914,

registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1914:

È stato accolto, come denunzia, il ricorso del subeconomo dei benefizi vacanti di Volterra contro la decisione 9 dicembre 1912 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Siena respingeva il reclamo di esso subeconomo diretto, ad ottenere che venisse imposto al comune di Radicondoli un contributo nella spesa di L. 969,63 (comprese le opere eventuali), prevista per il restauro e consolidamento dei fabbricati della vacante parrocchia dei SS. Rufo e Bartolomeo in Angua.

Con Sovrana determinazione del 13 luglio 1914:

È stata autorizzata la concessione del R. placet:
alla bolla vescovile, con la quale al sacerdote Carlo Notario, è stato concesso un canonicato nel capitolo cattedrale di Ivrea.

Con R. decreto del 16 luglio 1914:

Il beneficio coadiutorale di San Michele Arcangelo nella parrocchia di Santa Barbara in Fontecorniale, comune di Montefelcino, di cui è investito il sacerdote Luigi Bernardini, è stato sottoposto a sequestro per misura di repressione.

In virtù del R. patronato il sacerdote Giustino Canci è stato nominato alla parrocchia di San Giustino nella cattedrale di Chieti.

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale (Servizio ragioneria)

ESERCIZIO 1914-1915

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO

e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali

3ª decade - dal 21 al 31 luglio 1914.

	RETE			STRETTO DI MESSINA			NAVIGAZIONE		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Chilometri in esercizio	13,857 (1)	13,741 (1)	+ 116	23	23	—	603	603	—
Media	13,857	13,741	+ 116	23	23	—	603	603	—
Viaggiatori	6,929,678 —	6,856,448 13	+ 73,229 87	8,293 —	8,100 86	+ 192 14	61,719 —	59,922 07	+ 1,796 93
Bagagli e cani	319,340 —	314,888 17	+ 4,451 83	572 —	557 56	+ 14 44	—	—	—
Merci a G. V. e P. V. acc.	1,389,129 —	1,367,205 02	+ 21,923 98	466 —	449 26	+ 16 74	11,581 —	11,229 93	+ 351 07
Merci a P. V.	7,328,853 —	7,257,599 94	+ 71,253 06	369 —	362 99	+ 6 01	—	—	—
Totale	15,967,000 —	15,796,141 26	+ 170,858 74	9,700 —	9,470 67	+ 229 33	73,300 —	71,152 —	+ 2,148 —
Prodotti complessivi dal 1° luglio 1914 al 31 stesso									
Viaggiatori	19,625,374 —	19,313,938 40	+ 311,435 60	23,427 —	22,819 33	+ 607 67	173,705 —	168,794 55	+ 4,910 45
Bagagli e cani	902,826 —	887,008 94	+ 15,817 06	1,616 —	1,570 58	+ 45 52	—	—	—
Merci a G. V. e P. V. acc.	3,933,818 —	3,851,281 76	+ 82,536 24	1,316 —	1,265 53	+ 50 47	32,595 —	31,633 61	+ 961 39
Merci a P. V.	20,754,282 —	20,443,943 48	+ 310,338 52	1,041 —	1,022 50	+ 18 50	—	—	—
Totale	45,216,300 —	44,496,172 58	+ 720,127 42	27,400 —	26,677 94	+ 722 06	206,300 —	200,428 16	+ 5,871 84

PRODOTTO CHILOMETRICO DELLA RETE.

	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Della decade	1,152 26	1,149 56	+ 2 70
Riassuntivo	3,263 06	2,338 20	+ 924 86

(1) Esclusi: la linea Cerignola stazione-città, ed i tronchi confine francese-Modane e Desenzano-Desenzano Lago.

TELEFONI DELLO STATO

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale.

Con decreto Ministeriale del 26 luglio 1914:

Perrone Attilio, segretario, collocato in aspettativa per servizio militare dal 6 giugno 1914.

Con R. decreto dell'11 giugno 1914:

Cecchini Giordano, applicato, richiamato in attività di servizio dall'aspettativa per motivi di famiglia dal 31 marzo 1914 e collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 1° aprile 1914.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 5 settembre 1914, in L. 105,16.

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambî secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914.

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1914:

La media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale predetto è la seguente:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	105.87 1/2	107.75
Londra	26.62 1/2	27.46 1/4
Berlino	123.25	127.—
Vienna	99.25	104.—
New York	5.12 1/2	5.32 1/2
Buenos Aires	2.15	2.25

Roma, 5 settembre 1914.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSO ad un posto di incaricato di lingua italiana nel R. conservatorio di musica di Parma.

È aperto il concorso per titoli ad un posto di incaricato di lingua italiana nel R. conservatorio di musica di Parma, con l'annuo stipendio di L. 1500.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni; in seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente o pure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 1,22, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per le antichità e le belle arti) non più tardi del 15 ottobre 1914 e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti avere il concorrente l'età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 40, alla data del presente avviso;

b) laurea in lettere;

c) attestato di buona condotta;

d) certificato di penalità;

e) certificato di sana costituzione fisica;

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore al 31 maggio 1914 e quelli indicati alle lettere *a*), *c*), *e*) dovranno essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti *c*), *d*), *e*) coloro che già abbiano un ufficio di ruolo in una Amministrazione governativa.

La domanda dovrà contenere l'indicazione esatta della dimora del concorrente. Ad essa dovrà anche essere unito un elenco dei documenti e dei titoli presentati al concorso.

Non saranno accettate le domande che perverranno alla Direzione generale per le antichità e belle arti dopo il 15 ottobre 1914 e che non saranno corredate di tutti i documenti richiesti, i quali debbono essere effettivamente presentati, esclusa in ogni caso la facoltà del concorrente di riferirsi anche parzialmente a documenti e titoli prodotti per altri concorsi o per qualsiasi altro motivo ad Amministrazione diversa da quella governativa delle antichità e belle arti.

Il limite dei 40 anni per l'ammissione al concorso può essere superato da coloro che ricoprono già un ufficio di ruolo, con stipendio, nei Regi Istituti di belle arti e Conservatori di musica del Regno.

Roma, 18 agosto 1914.

Il ministro
DANEO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per la esecuzione del predetto testo unico, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento per il personale degli uffici d'ispezione ed agenzie delle imposte dirette e del catasto, approvato con R. decreto 12 gennaio 1911, n. 63, e modificato coi successivi decreti Reali 17 dicembre 1911, n. 1468, e 4 gennaio 1914, n. 16;

Vista la decisione 3 febbraio-8 marzo 1912, n. 60, emessa dalla 4ª sezione del Consiglio di Stato, per effetto della quale è rimasta annullata la disposizione transitoria contenuta nell'art. 27 del citato regolamento 12 gennaio 1911, n. 63;

Determina:

Art. 1.

È indetto un esame di idoneità al grado di primo agente di ultima classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e del catasto, da esperirsi secondo le norme stabilite dagli articoli 7 e 9 del citato regolamento 12 gennaio 1911, n. 63, modificato come sopra.

Art. 2.

Salve le eventuali eccezioni previste dall'art. 17 del regolamento generale approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, sono ammessi a tale esame tutti gli agenti di ogni classe, i quali, alla data del presente decreto, abbiano, compreso il volontariato, compiuto almeno otto anni di servizio, se provvisti di laurea in giurisprudenza, od altro titolo equipollente, ovvero dieci anni di servizio, se mancanti di tale titolo.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo, nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1914 presso le Intendenze di finanza di Milano, Napoli, Palermo Roma e Torino; le prove orali nei giorni da determinarsi, e dei quali sarà dato avviso agli interessati, presso il Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette).

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, in carta da bollo da lire una, con la indicazione della sede preferita per sostenere le prove scritte, dovranno essere indirizzate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) e, non più tardi del giorno 20 ottobre 1914, presentate all'Intendenza di finanza da cui ciascun aspirante dipende, insieme con lo stato di servizio autenticato dal capo d'ufficio.

Le singole Intendenze poi, man mano che le riceveranno, trasmetteranno le istanze al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette).

Art. 5.

Gli aspiranti che, alla data del presente decreto, non avessero compiuto dieci anni di servizio, dovranno allegare alla domanda l'originale diploma di laurea.

Roma, 30 agosto 1914.

Il ministro
RAVA.

PROGRAMMA per l'esame di idoneità ai posti di primo agente delle imposte dirette e del catasto.

Parte I.

1. — Nozioni generali delle imposte.

Principî regolatori delle imposte — Specie e caratteri delle imposte dirette ed indirette — Imposte reali e personali — Proporzionali e progressive — Imposte di quotità e di contingente — Indiziarie e dirette sulla rendita — Ordinamento tributario del Regno — Sovrimposte comunali e provinciali all'imposta fondiaria — Loro imitazione, determinazione e liquidazione.

2. — Contabilità commerciale.

Scritture in partita semplice ed in partita doppia — Inventario — Giornale — Bilancio — Conto profitti e perdite.

3. — Riscossione.

Legge del 20 aprile 1871 e successive modificazioni — Principî fondamentali del vigente sistema di riscossione.

Norme per l'appalto delle esattorie — Obblighi — Responsabilità e malleverie degli esattori — Procedimento per la riscossione — Avvisi, cartelle — Scadenze delle rate d'imposta — Multa per ritardato pagamento della imposta — Quietanze a matrice — Atti coattivi contro gli esattori ed i contribuenti — Norme generali per l'esecuzione forzata sui beni immobili — Versamenti nelle casse dei ricevitori — Obbligo del non riscosso per riscosso — Rimborso delle quote indebite ed inesigibili — Giustificazione e documentazione delle quote inesigibili — Sgravio provvisorio a favore degli esattori — Verificazione alle casse esattoriali nel caso del ritardato versamento — Speciali attribuzioni ed obblighi degli agenti in ordine alla riscossione delle imposte dirette.

Cenno sui sistemi principali di riscossione vigente nel Regno prima della emanazione di detta legge.

Parte II.

Imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Legge del 14 luglio 1864 e modificazioni recate dalle leggi posteriori — Caratteri dell'imposta e modi di riscossione — Aliquota dell'imposta e addizionali.

Enti tassabili — Redditi tassabili per ritenuta diretta e mediante ruoli — Esenzioni.

Imposta esigibile per ritenuta diretta — Redditi soggetti alla stessa — Norme che ne regolano l'applicazione — Ricorsi — Termini — Competenza.

Imposta esigibile mediante ruoli — Operazioni di accertamento dei contribuenti e dei redditi tassabili — Liste dei contribuenti — Dichiarazioni e rettificazioni — Conferma per iscritto o col silenzio dei redditi precedentemente accertati — Iscrizioni e rettificazioni d'ufficio — Spese ed annualità passive deducibili — Mezzi di accertamento — Redditi definitivamente accertati — Sospensione dell'iscrizione dei redditi in ruolo.

Dichiarazioni dei redditi dei corpi morali e delle Società ed Istituti di credito in genere e delle Casse di risparmio in ispecie — Redditi propri e redditi dei loro creditori ed impiegati — Ritenuta di rivalsa — Dichiarazione dei redditi agrari — Affitti e locazioni a soccida — Colonie; industrie agrarie esercitate dal proprietario e tassabili — Cumulo dei redditi del contribuente agli effetti della determinazione del minimo imponibile — Classificazione dei redditi — Diversificazione — Ulteriori detrazioni.

Accertamenti suppletivi — Redditi tassabili nei ruoli suppletivi — Prescrizione.

Avvisi ai contribuenti — Norme per la notificazione — Ricevute — Ricorsi alle Commissioni — Documentazione — Appelli degli agenti — Giudizi, procedure — Decisioni definitive — Formazione, revisione e pubblicazione dei ruoli — Ricorso in via amministrativa e giudiziaria — Termini — Sgravi e rimborsi d'imposta — Soprattasse — Legge, regolamento ed istruzioni relative.

Parte III.

1. — Imposta sui fabbricati.

Legge del 26 gennaio 1865 e modificazioni recate dalle leggi posteriori.

Caratteri dell'imposta — Aliquota ordinaria e decimi — Sovrimposta e spese di riscossione.

Definizione dei fabbricati civili e degli opifizi — Costruzioni rurali — Esenzioni permanenti e temporanee.

Operazioni di accertamento dei fabbricati e dei redditi tassabili — Elenchi dei possessori — Dichiarazioni, loro forma e presentazione — Determinazione del reddito lordo e del reddito netto — Dei fabbricati affittati e di quelli non affittati — Dei fabbricati posti in più Comuni — Dei fabbricati producenti cumulativamente rendite fondiarie e redditi mobiliari — Modificazioni e revisioni parziali dei redditi — Rimborsi per sfitto.

Formazione dei ruoli principali e suppletivi — Prescrizione.

Avviso ai contribuenti — Norme per la notificazione — Ricevute — Ricorsi alle Commissioni — Documentazione — Appelli degli agenti — Giudizi — Procedure — Decisioni definitive.

Formazione, revisione e pubblicazione dei ruoli — Ricorsi in via amministrativa e giudiziaria — Termini — Risoluzioni — Sgravi e rimborsi di imposta.

Soprattasse — Legge, regolamento ed istruzioni relative.

2. — Imposta sui beni rurali.

Base e riparto della imposta secondo la legge 14 luglio 1864 e le leggi successive — Distinzione delle proprietà rustiche ed urbane — Esenzioni — Beni non censiti — Contingenti compartimentali — Contingenti comunali — Aliquota ordinaria dell' imposta — Decimi addizionali — Sovrimposta e spese di riscossione.

Variazioni annuali nel contingente comunale per aumento o diminuzione di rendita.

Applicazione dell'imposta in base ai catasti o alle dichiarazioni.

Leggi e disposizioni vigenti nei vari compartimenti.

Operazioni per la formazione dei ruoli.

3. — Catasti dei terreni e dei fabbricati.

Catasto e suo scopo — Sistemi principali di catasto fondiario — Metodi diversi di accertamento delle rendite fondiarie.

Nozioni sui vari catasti attualmente vigenti nel Regno — Prin-

cipî che regolano la formazione e conservazione del nuovo catasto italiano ordinato con legge 1° marzo 1886, n. 3682, e successive — Norme speciali pel catasto dei fabbricati.

Norme generali per la conservazione del catasto secondo il testo unico di legge del 4 luglio 1397, n. 276 — Disposizioni legislative e regolamentari successive (legge 7 luglio 1901, n. 321, legge 9 luglio 1905, n. 395, e R. decreto 24 marzo 1907, n. 237 — Liquidazione e riscossione dei diritti di voltura — Richieste di voltura — Forma e documentazione delle domande — Proroghe — Eseguimento delle volture in catasto — Volture non domandate — Volture d'ufficio.

Estratti, certificati, copie e tipi catastali — Norme per il loro rilascio — Liquidazione e riscossione dei diritti — Copie dei catasti permesse ai Comuni — Catasti speciali per i Consorzi di bonifica, di scolo, di irrigazione e di difesa — Duplicato catastale.

Casi che danno luogo a variazioni sul catasto rispetto agli estimi e redditi — Verificazioni periodiche.

Stati di cambiamento.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

I telegrammi degli scorsi giorni, che riferivano dei grandi combattimenti avvenuti in Galizia, lasciavano prevedere che Leopoli avrebbe dovuto soccombere da un momento all'altro alle ingenti forze russe che la cingevano d'ogni lato. Ed infatti, un telegramma in data di ieri del granduca Nicola allo Czar ci informa che l'importante città austriaca si è arresa dopo un sanguinoso combattimento. Un altro combattimento, non meno importante, è avvenuto, pure ieri, a Tomachow con la completa vittoria dei russi.

Nulla di nuovo, invece, è segnalato dalla parte della Francia. I due eserciti francese e tedesco pare però che si preparino alacremente l'uno a sostenere l'urto del nemico, l'altro a studiare il terreno ove condurre la prossima azione.

Nell'Adriatico nessun fatto nuovo si è prodotto dopo il bombardamento di Cattaro. Ma in Estremo Oriente i giapponesi non restano inattivi, perchè ieri essi hanno occupato ben sette isole della colonia di Kiao-Ciao.

I seguenti telegrammi dell'*Agenzia Stefani* lumeggiano ancor meglio la situazione militare nei vari settori della guerra:

Petrograd, 4. — Il granduca Nicola ha diretto allo Czar il seguente telegramma:

« Con estrema gioia e ringraziando Iddio, annuncio a Vostra Maestà vittoriosa che oggi alle 11 del mattino l'esercito del generale Rouzsky si è impadronito di Leopoli e che l'esercito del generale Broussiloff si è impadronito di Haliez. Sollecito per Rouzsky una ricompensa a causa della sua condotta nelle precedenti battaglie e la croce di San Giorgio per la presa di Leopoli, e domando per Broussiloff la stessa decorazione di terza classe per la sua condotta in tutti i combattimenti e la croce di quarta classe per la presa di Haliez ».

Roma, 4. — L'ambasciata di Russia ha ricevuto dal suo ministro degli affari esteri il seguente dispaccio:

L'esercito austriaco, dopo sette giorni di combattimento, è stato completamente sconfitto dinanzi a Leopoli, ove ha abbandonato parecchie migliaia di morti e lasciato nelle nostre mani un numero enorme di prigionieri, 150 cannoni, una considerevole quantità di munizioni, di bandiere e di materiale del treno.

La nostra ala destra è stata pure vittoriosa presso Tomachow, ove la 15a divisione austriaca è stata aumentata.

Il suo generale e il suo capo di stato maggiore sono rimasti uccisi.

Sono restati nelle nostre mani 5000 prigionieri tra cui 100 ufficiali, nonchè una bandiera ed un cannone.

Sazonoff.

Parigi, 4. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Esercito di Parigi. — I movimenti degli eserciti opposti sono proseguiti, senza che alcun tentativo sia stato fatto oggi dal nemico contro le nostre posizioni.

Gli aeroplani tedeschi si sono, come ieri, astenuti dal volare su Parigi.

Parigi, 4. — Comunicato ufficiale:

I movimenti degli eserciti opposti nella regione di Parigi sono continuati senza che vi sia stato ancora contatto. Nella regione di Verdun i tedeschi hanno subito alcuni insuccessi. Nella Lorena e nei Vosgi abbiamo riportato nuovi successi parziali.

Berlino, 4. — Il grande stato maggiore annunzia dal grande quartiere generale:

Reims è stata occupata senza combattimento.

Tokio, 4. — I giapponesi hanno occupato sette isole della colonia di Kiao-Ciao e hanno ritirato più di mille mine dalle acque circostanti.

Parigi, 5. — Un comunicato ufficiale del Ministero della guerra con data di Bordeaux dice:

Alla nostra ala sinistra il nemico sembra trascurare Parigi per proseguire il tentativo di un movimento più largo. Esso ha raggiunto Ferte-Sous-Jouarre, ha oltrepassato Reims e discende lungo le Argonne e ad ovest di esse.

Questa manovra non ha raggiunto il suo scopo oggi più che nei giorni precedenti.

Alla nostra ala destra, in Lorena e nei Vosgi, il combattimento continua a palmo a palmo con varie alternative.

Maubeuge, violentemente bombardata, resiste con vigore.

***

La voce corsa più volte della mobilitazione turca è confermata. Pare però, secondo un telegramma da Durmia, in data di ieri, ch'essa dia luogo a qualche disordine, se è vero che i cristiani ed i curdi rifiutano di presentarsi alla chiamata:

Il telegramma dice:

La mobilitazione turca nella regione confinante con la Persia incontra numerose difficoltà. I cristiani e i curdi rifiutano di rispondere all'ordine di mobilitazione e sono arruolati per forza dai turchi.

Un grave scontro si è avuto fra turchi e armeni a Van e una sollevazione di curdi è avvenuta a Bitlia.

***

La Commissione di controllo in Albania si trova ormai alle prese con gl'insorti. Essi inviarono giovedì scorso un proclama alla Commissione suddetta, nel quale dichiaravano che, essendo partito il principe, la Commissione non ha più ragione di sussistere. In attesa di Mustafà, attualmente a Vallona, indicavano quale governatore provvisorio Sulcin An Agà, e garantivano il rispetto verso i ministri dei sudditi esteri, l'incolumità dei cittadini e il rispetto della proprietà.

Gl'insorti intendono che duecento abitanti di Durazzo si rechino loro incontro oggi, al loro ingresso in città, sino al ponte della laguna per consegnare le armi e le munizioni e fare atto di omaggio.

Il maresciallo della Corte d'Albania, Sami bey Vrioni, ha telegrafato all'*Agenzia Stefani* il seguente proclama che il Sovrano ha diretto al popolo albanese giovedì a Durazzo:

« Albanesi! Quando i vostri delegati vennero od offrirmi la corona di Albania io risposi con fiducia all'appello di un popolo nobile e cavalleresco che mi domandava di secondarlo nell'opera del suo risorgimento nazionale. Io venni a voi animato dal più ardente desiderio di aiutarvi in questo patriottico compito. Mi avete visto sin dal principio consacrare tutti i miei sforzi alla riorganizzazione del paese, desideroso di darvi una buona amministrazione e la giustizia per tutti. Tuttavia avvenimenti nefasti vennero ad intralciare la nostra comune opera. Infatti alcuni spiriti, accecati dalla passione, non compresero la portata delle riforme e non vollero accordar credito a un Governo nascente; inoltre la guerra, ora scoppiata in Europa, ha ancor più complicato la nostra situazione. Ho dunque pensato che, per non lasciare incompiuta l'opera alla quale voglio consacrare i miei sforzi e la mia vita, sia utile che mi rechi per qualche tempo in occidente, ma sappiate che da lontano come da vicino, io non avrò che un pensiero: quello di lavorare per la prosperità della nostra nobile e cavalleresca patria albanese. Durante la mia assenza la Commissione internazionale di controllo, emanazione dell'Europa, che ha creato la nostra patria, assumerà il Governo ».

Ieri, con un triplice *urrà* al Padiscià, è stata issata la bandiera turca al Konak. Anche sul palazzo municipale è stata inalberata la stessa bandiera.

Un ulteriore telegramma c'informa ancor meglio delle intenzioni degli insorti nel loro ingresso a Durazzo.

Il telegramma, in data di ieri, dice:

Yussuf effendi, Mutonirizi, il metropolita ed il sindaco Giaraskovic si sono recati stamane al Ratsbul presso gli insorti, ai quali hanno confermato le modalità del loro ingresso a Durazzo.

Gli insorti hanno aggiunto che intendevano entrare in città questa sera alle 17, ma poi, pregati dalla Commissione di controllo, per permettere l'esodo di tutti i difensori, hanno rimesso il loro ingresso a domani alle 10.

Gli insorti hanno comunicato che intendevano occupare anche alcune camere del palazzo Reale e che quindi si provveda ad uno sgombero parziale.

La Commissione di controllo ha posto i sigilli ai magazzini.

CRONACA ITALIANA

S. E. Celesia. — Iermattina S. E. il sottosegretario di Stato per il Ministero dell'interno si è recato a visitare l'ospedale oftalmico per i poveri della provincia di Roma ed annesso padiglione per i tracomatosi.

S. E., con pensiero pietosamente gentile, assistette alla visita di parecchi infermi, confortandoli con incoraggianti parole.

L'onorevole visitatore, rimasto soddisfattissimo della disposizione, dell'arredamento dei locali e dell'andamento dell'Istituto se ne congratulò col direttore on. prof. Scellingo e col personale sanitario e amministrativo.

Arrivo. — Ieri, alle 18, ad Ancona è giunto, ancorando fuori della imboccatura del porto, il Regio rimorchiatore *Misurata*, con a bordo il principe di Wied, proveniente da Durazzo e che proseguiva alle ore 20,30 per Venezia.

Il principe apparve sulla passarella della nave.

Egli viaggia in forma privata e non è sceso a terra.

Importazioni. — Il Ministero di agricoltura, industria e commercio comunica:

Secondo telegrafa il R. console di New Orleans, il vapore *Mongibello* è partito da quel porto diretto a Genova, via Napoli, con carico di legname, di cotone, di frumento, di resina e di ghisa.

Per i richiamati della R. marina. — Sono in corso di studio al Ministero della marina, alcuni provvedimenti intesi a migliorare, per quanto riguarda il grado, le condizioni dei richiamati (arruolati di leva) muniti di patente di capitano di lungo corso, di macchinista e di costruttore navale.

Ufficio traffico e trasporti. — A Genova si è tenuto l'altro giorno il convegno dell'ufficio traffico e trasporti marittimi di Genova, con quello di Napoli. Dopo lunga discussione venne approvato il seguente ordine del giorno:

I rappresentanti degli Uffici traffici e trasporti marittimi di Genova e di Napoli, riuniti in palazzo San Giorgio:

1° allo scopo di dare opera uniforme per il conseguimento del fine comune, deliberano di tenersi in frequente contatto fra loro;

per svolgere un'azione unica ed informata ad eguali criteri coordinandola con quella dell'Ufficio di Palermo e di quanti altri Uffici fossero per sorgere;

determinano le zone rispettive nei termini seguenti:

Ufficio di Genova - alta Italia e centrale;

Ufficio di Napoli - Italia meridionale - Roma compresa e Sardegna;

2° allo scopo di precisare le funzioni che assumono in avvenire gli Uffici deliberano di far noto al Governo ed al paese il programma che essi intendono di svolgere nell'avvenire - dopo che nel primo periodo di funzionamento sono stati dati i provvedimenti contingenti per le materie alimentari, per il carbone e per la sicurtà.

E cioè:

1. Intendono di svolgere un'azione informativa verso l'industria ed il commercio, in relazione alle eccezionali condizioni del traffico.

A tale uopo gli uffici di Genova e di Napoli cureranno, a datare dal giorno 3, la pubblicazione gratuita di un foglio di informazioni nel quale saranno pubblicate tutte le notizie che si avranno, in ordine alle merci che possono formare oggetto di commercio presso le nazioni belligeranti o neutre, in ordine ai trasporti, in ordine ai cambi ed in ordine a quanto altro si ravviserà opportuno di far conoscere al pubblico.

2. Intendono di svolgere un'azione di studio circa i bisogni pel commercio ad ogni ora mutevoli ed eccezionali ed istanza verso i pubblici poteri per chiedere i provvedimenti che essi ravvisano necessari all'economia del paese.

A tale scopo oggi stesso sono state fatte dai ministri competenti delle proposte formali in ordine al credito da accordarsi alle industrie.

3. Intendono di svolgere un'azione di integrazione e di assistenza a quanti hanno bisogno di trasporti marittimi. A tale scopo - senza ledere le libere iniziative individuali - invitano quanti abbisognano di trasporti marittimi, di dare avviso delle quantità in tonnellate della destinazione, nell'epoca del trasporto, ai rispettivi uffici e questi passeranno alle Federazioni degli armatori ed ai singoli armatori nei centri non federati e alla borsa delle merci le richieste perchè questi provvedano ai noleggi.

Ed in relazione a questo programma faranno tutto quanto è correlativo e necessario.

Università commerciale « Luigi Bocconi ». — Un avviso della benemerita istituzione milanese, cotanto provvida per gli studiosi, ha aperto il concorso a 32 borse di studio per l'iscrizione al primo anno di Università. Il numero delle borse è così diviso:

1. N. 5 borse « Ferdinando Bocconi » di annue L. 1000 ciascuna, istituite dalla famiglia Bocconi in occasione del 1° anniversario della morte del fondatore dell'Università a favore di giovani di nazionalità italiana.

2. N. 2 borse di annue L. 1000 ciascuna istituite dalla Banca commerciale italiana a favore di giovani di nazionalità italiana.

3. N. 1 borsa di annue L. 1000, istituita dalla Camera di commercio di Piacenza, a favore di giovani piacentini.

4. N. 2 borse di annue L. 840, istituite dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, a favore di giovani appartenenti per nascita o per domicilio alle provincie lombarde (Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio).

5. N. 1 borsa di annue L. 800, istituita dalla Camera di commercio di Bergamo, a favore di giovane nato nella provincia di Bergamo o in essa residente da almeno 10 anni, licenziato dal regio Istituto tecnico « Vittorio Emanuele II » in Bergamo.

6. N. 10 borse di annue L. 400, istituite dalla Camera di commercio di Milano, a favore di giovani di nazionalità italiana, preferibilmente nati nella provincia di Milano.

7. N. 1 borsa di annue L. 400, istituita dal prof. rag. Eugenio Greco, a favore di un giovane di nazionalità italiana e preferibilmente di un ragioniere che abbia compiuto gli studi nel R. Istituto tecnico di Milano.

8. N. 10 borse di annue L. 400 ciascuna, istituite cogli avanzi del fondo speciale, a favore di giovani di nazionalità italiana.

Il concorso è per titoli:

Sono ammessi a concorrere i giovani che da non più di tre anni abbiano conseguita la licenza da un liceo o da un istituto tecnico, riportando una media generale non inferiore a sette decimi, e che presentino documenti (stato di famiglia rilasciato dal sindaco e certificato dell'agente delle imposte) atti a dimostrare la non agiata condizione delle loro famiglie.

La domanda deve essere accompagnata dall'elenco - in duplice esemplare - dei documenti ad essa allegati.

Per i concorsi segnati ai numeri 3 e 5 il conferimento spetta rispettivamente alle Camere di commercio di Piacenza e di Bergamo alle quali dovranno essere direttamente rivolte le domande nei termini e secondo le altre condizioni da esse stabiliti. Per il numero 4 l'aggiudicazione è riservata all'ente fondatore su proposta del Consiglio direttivo; per tutti gli altri numeri il conferimento spetta al Consiglio direttivo.

Le domande, in carta semplice, si ricevono alla sede dell'Università - Milano, piazza Statuto, dalle 9 alle 12 e dalle 14 all 17 di ciascun giorno, esclusi i festivi.

Il termine del concorso scade il giorno 30 settembre prossimo, e potrà essere eventualmente prorogato dal Consiglio direttivo.

Marina mercantile. — L'*Etna*, della N. G. I., è partito da Filadelfia per Norfolk. — Il *Verona*, id., è giunto a New York. — Il *Regina Elena*, id., è partito da Rio de Janeiro per Genova. — Il *Siracusa*, della Marittima italiana, è partito da Alessandria di Egitto per l'Italia. — Il *Re d'Italia*, del Lloyd italiano, è partito da Palermo per New York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 4. — Il consolato generale di Grecia ha fatto affiggere un manifesto, che convoca dieci classi di riservisti di marina per le manovre.

BERLINO, 4. — Il corrispondente di guerra della *Vossische Zeitung* telegrafa:

Quando venne impegnata la grande battaglia contro dieci corpi d'armata francesi attaccanti, l'Imperatore non rimase più al quartiere generale. Egli si recò sul fronte e pernottò in mezzo alle sue truppe sul campo di battaglia.

Nel giorno di Sedan si trovarono così presso Serbey fra immenso entusiasmo delle truppe, l'Imperatore e il Principe ereditario. Di là l'Imperatore avanzò ancora e si recò presso il reggimento dei granatieri del Re n. 17 comandato dal Principe Oscar mentre stava combattendo.

L'Imperatore mentre il sole al tramonto illuminava il campo di battaglia e da Verdun rombava il cannone rivolse ai suoi granatieri un discorso che fu accolto con urrà e col canto dell'inno nazionale.

BERLINO, 4. — La *Vossische Zeitung* scrive: Poichè dal gran quartiere generale si seguono continuamente notizie di vittorie, senza che si abbia notizia di disfatte tedesche, e poichè questo potrebbe destare stupore e ha già risvegliato diffidenza all'estero, il grande stato maggiore dichiara espressamente che i tedeschi non hanno avuto alcun insuccesso che sia stato tenuto nascosto. Il comando generale dell'esercito, rispondendo a centinaia di domande, annuncia che, susseguendosi dalle due parti e senza tregua i combattimenti, è impossibile pubblicare notizie appena sicure sull'esito dei combattimenti.

Le perdite del nemico in morti e feriti superano considerevolmente le perdite nostre.

VIENNA, 4 (ore 9,25). — I giornali hanno da Cracovia che i successi degli eserciti dei generali Danki e Auffenberg hanno colà suscitato un immenso entusiasmo.

A proposito del bombardamento della Punta d'Ostro, i giornali dicono che la flotta francese del Mediterraneo tirò dinanzi all'ingresso delle Bocche di Cattaro contro il forte della Punta d'Ostro una quarantina di colpi dei quali trentasei caddero nell'acqua e gli altri quattro sulla spiaggia.

L'esplosione dei proiettili ferì tre uomini.

La guarnigione del forte non rispose, poichè il forte si trovava alla distanza di 12 chilometri dalla flotta.

PETROGRAD, 4. — Lo Czar ha conferito al generale Renninkappf l'ordine di San Vladimiro con la spada per atti di valore.

LONDRA, 4. — Il primo ministro Asquith ha pronunciato un discorso in una grande assemblea di cittadini che ha avuto luogo al Guildhall ed è stato oggetto di una grande ovazione. Egli ha fatto l'elogio del patriottismo dimostrato dalle colonie ed ha detto che relativamente alla situazione sul fronte da qualunque parte si guardi, vi sono numerose ragioni di essere fieri e di avere fiducia.

All'uscita Asquith è stato lungamente acclamato da una immensa folla.

BERLINO, 4. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* circa i fatti di Lovanio scrive:

Contro i calunniosi racconti circa i fatti di Lovanio i rappresentanti diplomatici dell'Impero tedesco presso gli Stati neutri sono stati forniti di prove materiali per confutare le accuse mosse ai soldati tedeschi.

Il ministro tedesco all'Aja è stato d'altra parte incaricato di pregare il Governo olandese nell'interesse dell'umanità di spiegare urgentemente al Governo belga che questo dovrebbe sconsigliare la popolazione borghese da una resistenza senza speranza.

Il ministro degli esteri olandese ha fatto al ministro belga all'Aja una simile comunicazione che il ministro belga promise di trasmettere al suo Governo.

NISCH, 4 (ufficiale). — Secondo il rapporto ufficiale pubblicato nel giornale ufficiale *Serbsky Novine* di Nisch ecco l'elenco del bottino preso agli austriaci nella decisiva gloriosa battaglia di Yadar: Cento cannoni, 92 dei quali da campagna, 8 grandi cannoni di assedio, 2500 cavalli, 3 ospedali di 3000 letti, 37 mitragliatrici, 37.000 fucili Mauser, 114 cassoni pieni, contenenti 500 granate per ogni cassa, 5 colonne di munizioni.

Furono fatti 4600 prigionieri tra i quali gran numero di ufficiali, una banda militare al completo col suo capo musica, tre casse da reggimento piene di danaro e un areoplano. Si valuta da 30 a 32 mila il numero dei soldati austriaci morti, Soltanto il generale Yourichitch riferisce di aver fatto seppellire diecimila cadaveri di nemici.

I rapporti degli altri generali serbi non sono ancora stati presentati.

BERLINO, 4. — Una nota ufficiosa dice:

Il Belgio diffonde ufficialmente una falsa esposizione degli avvenimenti di cui la città di Lovanio fu vittima. Le truppe tedesche,

secondo questa esposizione, sarebbero state respinte indietro da una sortita della guarnigione di Anversa e sarebbero state accolte con colpi di fuoco, per errore, dalla guarnigione tedesca di Lovanio. In ciò starebbe l'origine del combattimento a Lovanio.

Gli avvenimenti hanno dimostrato inconfutabilmente che i tedeschi hanno respinto i belgi dalla loro sortita da Anversa. Durante questo combattimento, davanti ad Anversa, ebbe luogo a Lovanio in parecchie località un attacco di sorpresa contro i tedeschi lasciati indietro, indubbiamente premeditato, benchè da 24 ore relazioni apparentemente amichevoli si fossero strette fra le truppe tedesche e gli abitanti della città.

L'attacco fu diretto dapprima contro un battaglione di Landesturm e cioè contro uomini di età, calmi e in gran parte padri di famiglia, poi contro la parte dello stato maggiore lasciata indietro ed infine contro le colonne di approvvigionamento. I tedeschi ebbero numerosi morti, ma ebbero tuttavia il sopravvento, grazie all'arrivo di nuove truppe in ferrovia, le quali pure furono accolte con fuoco di fucileria al loro entrare nella stazione.

Un'inchiesta è ora aperta sui particolari, e ne saranno pubblicati i risultati.

La veracità delle affermazioni su esposte è al disopra di ogni dubbio.

Il Municipio di Lovanio fu salvato dall'incendio. Gli altri tentativi di spegnere gli incendi furono vani.

LONDRA, 5. — Il lord mayor presiedeva la grande dimostrazione patriottica che ha avuto luogo al Guild Hall ed alla quale assistevano Winston Churchill, parecchi altri ministri e i membri dell'opposizione, tutti acclamatissimi.

Il primo ministro Asquith al principio del suo discorso ha ricordato che oltre tre anni or sono fece al Guild Hall un discorso per celebrare l'accordo che doveva concludersi fra due grandi nazioni che parlano la stessa lingua, allo scopo di risolvere tutti i futuri conflitti senza ricorrere alla guerra.

Non potevo, ha soggiunto, supporre il terribile spettacolo che abbiamo oggi dinanzi agli occhi. È questo infatti un conflitto senza precedenti per il numero e per la importanza delle nazioni impegnatevi, per la potenza degli armamenti moderni, per la enorme perdita di vite umane e per le incalcolabili sofferenze imposte ai non combattenti.

Avevamo allora molta fiducia circa la nostra posizione, ma abbiamo questa fiducia anche oggi che siamo costretti a sottoporre ad un sanguinoso arbitrato il conflitto fatto sorgere tra la forza e il diritto (Ripetuti applausi).

Asquith soggiunge: Quale sarebbe oggi la posizione di una nazione come la nostra se fossimo stati tanto in basso da cedere all'intimidazione, al calcolo dei nostri interessi, all'indebolimento del senso dell'onore?

Avremmo riguardato come spettatori indifferenti gli oltraggi briganteschi e le vessazioni esercitate su popolazioni pacifiche? Preferiremo piuttosto vedere il nostro paese radiato dalla storia che rimanere testimoni silenziosi del trionfo della forza brutale sopra la libertà (Applausi).

La violazione della neutralità belga era il primo passo di una politica svergognata che si sarebbe allargata anche all'Olanda ed alla Svizzera.

Le speranze che conducono alla emancipazione e alle più grandi libertà per le masse dipendono dai risultati della guerra.

Asquith fa quindi l'elogio di sir Edwerd Grey per gli sforzi da lui fatti a favore della causa della pace. Se le proposte di Grey fossero state accettate, il conflitto sarebbe stato risolto con onore per tutti. Chi è responsabile dell'attuale calamità imposta al mondo intero? Un solo: La Germania!

Dobbiamo ora attuare il còmpito che è dinanzi a noi con lo stesso ardore che animò i nostri avi e perseverare sino alla fine. Sarebbe un errore imperdonabile ignorare la forza del nemico come diminuire le nostre proprie forze. Non è per una vanteria che noi possiamo dire di poter avere ancora fiducia nella nostra marina.

Asquith continua:

Quanto all'esercito, non soltanto abbiamo riempito i vuoti, ma elevato gli effettivi, aumentandone l'efficacia come strumento di battaglia.

Dirò soltanto circa lo svolgimento attuale della guerra che da qualunque parte si guardi vi sono numerosi motivi di fierezza e di conforto.

Dobbiamo perseverare nella pazienza, nella ostinazione e nella fermezza rimanendo convinti che combattere per l'unità dell'Impero è degno delle più alte tradizioni della nostra razza.

Terminando, Asquith ha fatto un emozionante appello all'intera nazione e al passato dell'Inghilterra, la quale combatte e continuerà a combattere per la libertà dell'Europa.

Dopo di lui, Bonar Law, vivamente applaudito, dice: Questa guerra è il più grande delitto della storia. La Germania non aveva da dire che una parola perchè la pace fosse mantenuta. Essa invece rimasè muta preferendo di trarre la spada. È così colla spada che tale politica sarà soppressa.

Quindi si alza Balfour, il quale dichiara: Se noi ci pieghiamo ora, diventeremo nell'avvenire i vassalli di uno Stato, il quale sa creare la potenza, ma ignora assolutamente il modo di servirsene.

I presenti hanno allora invitato Winston Churchill a parlare. Questi ha detto: Possiamo affidarci alla nostra marina per assicurare la nostra esistenza e la nostra potenza. Non abbiamo che a seguire la nostra diritta via, debba essa essere breve o lunga. La vittoria e l'onore sono in fondo ad essa.

La riunione è stata poi tolta fra indescrivibile entusiasmo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

4 settembre 1914.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	765.3
Termometro centigrado al nord	27.8
Tensione del vapore, in mm.	13.97
Umidità relativa, in centesimi	50
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	5
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	28.0
Temperatura minima, id	18.0
Pioggia in mm.	—

4 settembre 1914.

In Europa: pressione massima di 766 sulla Baviera e Tirreno, minima di 761 nel Bassopiano Sarmatico.

In Italia nelle 24 ore: pressione barometrica si è abbassata ovunque, fino a 2 mm. sull'Alto litorale Adriatico. La temperatura è anche diminuita. Il cielo è quasi coperto nelle regioni alpine e Calabria, sereno altrove.

Barometro: quasi ovunque tra 765 e 766.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti moderati 1° quadrante; cielo vario, temperatura stazionaria.

Regioni appenniniche: venti moderati 4° quadrante, ; cielo vario, temperatura mite.

Versante Adriatico: venti moderati 2° quadrante; cielo nuvoloso sulle alte regioni, vario altrove, temperatura aumentata, mare mosso.

Versante Tirrenico: venti moderati 3° quadrante, cielo vario nelle alte e medie regioni, piuttosto sereno altrove, temperatura stazionaria, mare mosso.

Versante Jonico: venti moderati meridionali, ; cielo prevalentemente sereno, temperatura aumentata, mare mosso.

Coste libiche: venti moderati intorno scirocco, cielo vario, temperatura aumentata, mare mosso.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 4 settembre 1914.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore massima	minima
Liguria				
Porto Maurizio	sereno	calmo	26 0	20 0
San Remo	sereno	calmo	29 0	19 0
Genova	3[4 coperto	calmo	28 ·	21
Spezia	sereno	calmo	29 0	19 0
Piemonte				
Cuneo	sereno	—	27 0	18 0
Torino	3[4 coperto	—	28	20 0
Alessandria	sereno	—	23 0	19 0
Novara	—	—	—	—
Domodossola	1[2 coperto	—	28 0	18 0
Lombardia				
Pavia	1[2 coperto	—	30 0	16 0
Milano	coperto	—	31 0	20 0
Como	3[4 coperto	—	30 0	22 0
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	27 0	20 0
Brescia	coperto	—	28 0	22 0
Cremona	1[2 coperto	—	29 0	19 0
Mantova	—	—	—	—
Veneto				
Verona	3[4 coperto	—	30 0	20 0
Belluno	1[2 coperto	—	26 0	18 0
Udine	coperto	—	27 0	18 0
Treviso	coperto	—	27 0	18 0
Vicenza	1[4 coperto	—	25 0	20 0
Venezia	3[4 coperto	calmo	26 0	20 0
Padova	3[4 coperto	—	28 0	20 0
Rovigo	1[2 coperto	—	29 0	19 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	sereno	—	28 0	18 0
Parma	sereno	—	29 0	18 0
Reggio Emilia	sereno	—	29 0	18 0
Modena	sereno	—	29 0	18 0
Ferrara	sereno	—	28 0	19 0
Bologna	sereno	—	28 0	21 0
Forlì	sereno	—	27 0	17 0
Marche-Umbria				
Pesaro	sereno	calmo	27 0	17 0
Ancona	sereno	calmo	26 0	20 0
Urbino	sereno	—	26 0	18 0
Macerata	sereno	—	27 0	20 0
Ascoli Piceno	sereno	—	27 0	18 0
Perugia	sereno	—	27 0	17 0
Toscana				
Lucca	sereno	—	28 0	16 0
Pisa	sereno	—	30 0	17
Livorno	sereno	calmo	29 0	20
Firenze	sereno	—	31 0	16 0
Arezzo	sereno	—	31 0	17 0
Siena	sereno	—	29 0	18 0
Grosseto	—	—	—	—
Lazio				
Roma	1[4 coperto	—	28 0	18 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	—	—	—	—
Chieti	sereno	—	24 0	18 0
Aquila	sereno	—	25 0	18 0
Agnone	sereno	—	25 0	16 0
Foggia	sereno	—	26 0	18 0
Bari	sereno	calmo	25 0	17 0
Lecce	sereno	—	28 0	19 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Taranto	sereno	calmo	29 0	18 0
Caserta	sereno	—	30	18 0
Napoli	sereno	calmo	28 0	27 0
Benevento	sereno	—	28 0	17 0
Avellino	sereno	—	25 0	15 0
Mileto	1[2 coperto	—	27 0	15 0
Potenza	sereno	—	22 0	14 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	26 0	14 0
Sicilia				
Trapani	sereno	calmo	26 0	21 0
Palermo	sereno	calmo	28 0	16 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	sereno	—	26 0	19 0
Messina	sereno	calmo	28 0	20 0
Catania	sereno	calmo	29 0	19 0
Siracusa	sereno	calmo	31 0	20 0
Sardegna				
Sassari	sereno	—	27 0	19 0
Cagliari	sereno	legg mosso	28 0	16 0
Libia				
Tripoli	—	—	—	—
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.